



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

EMILIO PAGLIANO

IL SENATO

E

LA NOMINA DEI SENATORI



ROMA

PRESSO LA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO GIURIDICO

4, Via Arenula, 4

—
1906

Prezzo L. 2,50

REGIONALE
VENETO
Biblioteca

S.
79

ARCHIVIO GIURIDICO "FILIPPO SERAFINI,"

DIRETTO DA

ENRICO SERAFINI

PROFESSORE ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Esce in fascicoli bimestrali di circa pagine 180, in modo da formare due volumi all'anno.

Ogni volume è corredato da un copioso *Indice alfabetico delle materie*, oltre che dell'*Indice sommario* di ogni puntata.

L'associazione è annuale al prezzo di L. 20 (Fr. 24 per l'Estero). Ogni fascicolo separato costa L. 5 (Fr. 6 per l'Estero).

Le associazioni si ricevono presso l'Amministrazione dell'Archivio giuridico in Modena (20, Via Terraglio Est).

Col 1904 si è iniziata la **Terza Serie** e la *Direzione scientifica* si è trasferita a **Pisa**, 18, Via della Faggiola.

Tous les ouvrages de Droit public et privé, d'Economie politique, de Science financière, de Philosophie du droit, de Sociologie, d'Histoire du droit, d'Antiquités grecques et romaines déposés à la *Direzione dell' Archivio giuridico* à **Roma** (Via Arenula 4) seront l'objet d'un compte-rendu ou d'annonces. Les ouvrages scientifiques dont **deux** exemplaires auront été déposés seront **certainement** l'objet d'un *compte-rendu* analytique et critique. L'un des deux exemplaires sera par la Direction donné à M. l'auteur du *compte-rendu*.

EMILIO PAGLIANO



IL SENATO

E

LA NOMINA DEI SENATORI



ROMA

PIÙSSO LA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO GIURIDICO
4, Via Arenula, 4

1906



9676
m. 2676

Estratto dall' *Archivio giuridico « Filippo Serafini »*.
Vol. VI, fascicolo 3 (dell' intera collezione Vol. LXXVII, 3)



inv. 7810

Modena, Società Tipografica Modenese.

CAPO I.

**Il Senato e il decreto reale di nomina
d' un senatore.**

§ 1. — Oggetto del giudizio del Senato.

SOMMARIO. — I. Il decreto reale è convalidato dal Senato se è valido come decreto e se si riferisce a persona che possenga i vari requisiti richiesti dal diritto costituzionale vigente. Determinazione di essi — II. Sesso — III. Cittadinanza — IV. Età — V. Godimento dei diritti civili politici — VI. Appartenenza ad una delle categorie dell'art. 33 dello Statuto — VII-IX. Il Senato può erigersi giudice della onorabilità del nominato?

I. — La nomina dei senatori ha dato luogo nel nostro diritto pubblico ad eleganti questioni risolte in parte e in vario modo da pochi scrittori (1); la scarsa elaborazione di questa materia, le disparate soluzioni, le vivaci polemiche della stampa nell'aprile dell'anno scorso pel rifiuto opposto dal Senato alla ammissione tra i

(1) **Bibliografia.** — PIERANTONI A., *Il Senato e la nomina dei senatori*. Roma 1892, E. Perino. — ORLANDO V. E., *La condizione giuridica dei senatori non convalidati*. Nota, in *Archivio di diritto pubblico*, a. V, n. 3, 1893. — SAREDO G., *La condizione giuridica dei senatori non convalidati*. Città di Castello 1896, Lapi. — CODACCI PISANELLI A., *Il giudizio sui titoli dei nuovi senatori*, in *Archivio di diritto pubblico*, a. VI, n. 4-2, 1896. — ANONIMO, *Il Senato e la nomina dei nuovi senatori*. Roma 1899, Balbi. — Può vedersi inoltre una breve noticina (pag. 7) di ARABIA, *I senatori non convalidati*. Napoli 1897 e l'altra di G. M. A. ENEA, *Il pensiero del Senato intorno alla procedura di convalidazione dei nuovi senatori* (pag. 10). Giorn. *La Corte di Ancona* 1906, III, 1.

suoi membri di tre persone nominate dal Re, m'inducono a riprendere in esame la questione sulle condizioni richieste dal nostro diritto costituzionale per essere nominato senatore.

I testi legislativi, cioè lo Statuto e il regolamento del Senato (che, in virtù dell'art. 64 dello Statuto, checchè altri ne dica (1), per il Senato ha forza di legge in quanto ad altra legge non contraddica), la consuetudine, che nel diritto costituzionale è fonte giuridica di primaria importanza, e la giurisprudenza della Camera vitalizia mi persuadono a ritenere che una persona possa divenire senatore soltanto in seguito al concorso dei tre seguenti fattori:

- 1) Il decreto reale di nomina;
- 2) La convalidazione del Senato;
- 3) Il giuramento del candidato.

Ritengo inoltre che il decreto reale per essere convalidato dal Senato anzitutto debba essere legalmente valido come decreto, e cioè che sia munito della firma del Re o del Reggente e del ministro responsabile, non imponga all'esercizio delle funzioni senatorie limiti o condizioni contrarie al diritto vigente ecc.; in secondo luogo si riferisca ad un individuo che possenga i seguenti requisiti:

- 1) La cittadinanza italiana;
- 2) L'età di quarant'anni compiuti;
- 3) Il godimento dei diritti civili e politici;
- 4) L'appartenenza ad una delle categorie dell'art. 33 dello Statuto.

II. — Cominciando dai requisiti necessari al designato della Corona per essere ammesso dal Senato tra i suoi membri, innanzi tutto escludo che la nomina regia possa cadere sopra una donna, come fu sostenuto contro il Codacci-Pisanelli dall'anonimo autore dell'opuscolo « Il Senato e la nomina dei nuovi senatori » (2). Lo Statuto nè altra legge contiene un espresso divieto a che la donna abbia l'elettorato attivo e passivo, ma glielo contestano i principi generali del nostro diritto pubblico e la coscienza giuridica del

(1) ANONIMO citato. Ivi si legge: « Il Regolamento del Senato potrà essere e sarà legge metuendissima nel sacro recinto di Palazzo Madama, ma, un millimetro fuori di quella soglia, è un pezzo di carta, senza valore per chi, al paro di me, professa il vecchio principio, *sub lege libertas* ».

(2) Ivi si legge: « Se domani il Capo dello Stato volesse mostrare solennemente la sua adesione alle teorie femministe.... io non veggio chi potrebbe costituzionalmente opporsi a questa sovrana risoluzione ».

paese. Le varie proposte del voto alle donne presentate alla Camera (1) e l'insuccesso del recente tentativo di riconoscerlo per via d'interpretazione giudiziaria (2) dimostrano all'evidenza l'esclusione delle donne nello stato attuale del diritto dalla partecipazione alla vita politica dello Stato.

III. — Come primo requisito per la nomina a senatore ho stabilito la cittadinanza italiana, sebbene gli articoli dello Statuto riguardanti il Senato non ne parlino affatto. Reputo la cittadinanza requisito necessario non soltanto in analogia a quanto dispone l'articolo 40 dello Statuto per i deputati, ma anche come regola generale del nostro diritto pubblico. L'anonimo autore dell'opuscolo citato, manco a dirlo, nega la necessità di questo requisito (3). Lo

(1) La proposta di estendere l'elettorato politico alla donna fu per la prima volta presentata alla Camera dall'on. Mirabelli ed altri 48 deputati il 17 maggio 1904; sulla proposta, letta nella seduta del 21 successivo, lo stesso on. Mirabelli presentò una relazione il 15 giugno. Caduto il progetto per lo scioglimento della Camera l'on. Mirabelli ripresentò la sua proposta nella 1.^a sessione della legislatura nuova, il 24 gennaio 1905 che fu letta il giorno successivo e svolta e presa in considerazione il 6 dicembre.

(2) Il tentativo di riconoscere l'elettorato politico attivo alle donne, ed in conseguenza quello passivo, per via di interpretazione giudiziaria rappresenta una imitazione poco seria di tentativo analogo fatto anni sono in Inghilterra in occasione della interpretazione della sez. 3 del *Representation of the People Act 1867*. In base allo *Stat. 13 e 14 Vict. c. 21* nel quale è detto che le parole *man* e *person* usate nelle leggi si riferiscono agli individui d'ambo i sessi e che la limitazione del sesso maschile deve essere espressamente indicata con la locuzione *male person*, fu chiesta da alcune donne l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, essendo nell'atto citato usata solo la parola *man*. Alcuni *Revising Barristers* accolsero l'istanza ed in qualche luogo la donna esercitò il suo diritto di voto. Ma la *Court of Common Pleas* respinse la bizantina interpretazione affermando che l'atto del 1867 doveva spiegarsi in relazione al *Reform Act* del 1832 il quale negava alla donna il voto politico, e che dalla « franchigia parlamentare » essa era esclusa anche in forza del *common law*. Il recente tentativo fatto in Italia è pure fallito: contro l'iscrizione delle donne nelle liste elettorali politiche si pronunziarono nel secondo semestre 1906 le corti d'appello di Venezia, Firenze, Cagliari, Ancona, Brescia, Napoli: in favore solo la Corte d'appello d'Ancona, ma il ricorso contro di essa del Pubblico Ministero fu di recente accolto dalla Cassazione di Roma (dic. 1906).

(3) L'anonimo citato nega il requisito della cittadinanza « dal momento che lo Statuto con una dimenticanza invero stranissima non ha disposto che i senatori debbano essere sudditi del Re »

richiedono invece il Saredo e il Codacci Pisanelli. Ora peraltro la questione non può più farsi, poichè la recentissima legge del 17 maggio 1906 esplicitamente stabilisce essere necessaria la cittadinanza italiana per divenir membri delle Camere legislative. Ma anche nel passato il Senato ha sempre richiesto tale requisito per accordare la convalidazione (1). Nella seduta 22 maggio 1848 il senatore Giovannelli riferendo sui titoli del marchese Giuseppe Della Valle a proposito della cittadinanza osservava: « sebbene nato a Mantova pure deve riguardarsi come regnicolo per l'origine paterna e per essersi restituito a perpetua dimora in Casale ». Il conte Luigi Sanvitale, di Parma, fu nominato senatore il 6 giugno 1848 in seguito alla riunione di quel ducato al Piemonte; perduta la cittadinanza piemontese col ritorno di Parma sotto il dominio borbonico, il 28 dicembre 1849 presentò le sue dimissioni: annesso nuovamente il ducato al Piemonte, fu rinominato senatore con R. D. 18 marzo 1860. Il principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, entrato in Senato nel 1860, salendo al trono di Spagna nel dicembre 1870, perdette con la cittadinanza italiana anche la qualità di senatore: abdicato al trono nel febbraio 1873 e ricuperata la cittadinanza italiana il 14 marzo successivo rientrò a far parte del Senato. Alla convalidazione di Jacopo Moleschott, nativo di Bois le Duc (Olanda), nominato senatore il 16 novembre 1876, fu ricordato ch'egli aveva ottenuto la grande naturalità per legge. Adolfo Engel, nativo di Vico Soprano (Svizzera, cantone Grigioni) nominato senatore il 4 marzo 1905, non fu convalidato dal Senato perchè « non cittadino italiano a norma dell' articolo 40 dello Statuto » (2), sebbene la Camera avesse più volte convalidata la sua elezione a deputato (3).

(1) Il Senato convalidando le nomine di parecchi senatori ricordò come avessero il requisito della cittadinanza: così per Luigi Des Ambrois De Narches, Federico Millet d'Arvillars, ecc.

(2) Discorso Vitelleschi, sul Comitato segreto.

(3) A proposito della nomina dell' Engel il Senato violò la norma del suo regolamento, la quale prescrive che nel caso in cui il voto della commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori sia negativo, la relazione si debba leggere e discutere in comitato segreto; nel caso Engel la relazione fu stampata e distribuita (Relazione N. XXVI Doc., Leg. XXII, Ses. 1-7 Aprile 1905) e la ragione, si disse, fu per dare alla deliberazione senatoria, che si prevedeva negativa, una motivazione giuridica.

IV. — L'età di quarant'anni compiuti è tassativamente stabilita dall'art. 33 dello Statuto. Il Senato interpretò con una certa larghezza questa disposizione convalidando la nomina di quei senatori che non avevano raggiunto i quarant'anni a condizione che si astenessero dal voto fino al compimento di quell'età. Così furono ammessi in Senato: Giuseppe Cataldi, Giuseppe Della Valle, Alberto Ricci, Edoardo Rignon, Ignazio Aymerich di Laconi, Luigi Nazari di Calabiana, Giovanni Ambrosetti, Pietro Araldi Erizzo, Augusto De Gori-Pannilini, Ferdinando Strozzi, Rinaldo Simonetti (1).

Ricorse pure il caso del compimento del 40.^o anno tra il giorno della nomina e quello della convalidazione, ed anche allora il Senato convalidò la nomina; così accadde pei senatori Guglielmo Cambray-Digny e Ugolino della Gherardesca.

V. — Terzo requisito per essere nominato senatore è il godimento dei diritti civili e politici. Lo Statuto tace su questo punto, ma non è soltanto una ragione d'analogia desunta dall'art. 40 che io invoco per sostenerne la necessità, ma addirittura un principio generale di diritto. Sarebbe invero molto strano che mentre il godimento dei diritti civili e politici si richiede per tutti i funzionari pubblici, si richiede per l'esercizio del diritto di voto, si richiede pei deputati, non fosse poi necessario per l'alta funzione di senatore che comprende anche quella di giudice dell'Alta Corte. Ne ciò basta: l'articolo 39 del Codice Penale stabilisce che la condanna per un delitto, la quale abbia per effetto l'ineligibilità nei comizi politici, produce altresì la decadenza dalla qualità di membro del parlamento, di cui il condannato sia rivestito: orbene sarebbe davvero assurdo che la perdita d'un diritto politico potesse far decadere una persona dalla dignità senatoria, mentre poi non gli impedisse d'acquistarla.

VI. — Quarto requisito infine per essere nominato senatore è l'appartenenza ad una delle 21 categorie dell'art. 33 dello Statuto (2).

(1) Cfr. F. Pozzi, Capit. I dell'*Indice degli Atti del Senato*, pag. XII. Roma 1898, Forzani e C. Citando questo lavoro del dotto avv. comm. Federico Pozzi, Direttore della Segreteria del Senato del Regno, colgo l'occasione per ringraziarlo delle notizie che ebbe la bontà di favorirmi.

(2) Ai primordi della vita parlamentare i relatori incaricati di proporre la convalidazione di una nomina usavano menzionare a quante categorie

L'interpretazione data a tale disposizione dal Senato, sia dal punto di vista estensivo o restrittivo, sia dal punto di vista analogico, è assai varia; e, mentre in passato si largheggiava alquanto, la tendenza odierna invece è in senso contrario. La disformità di giudizio deriva non soltanto dal fatto che il Senato nel passato era molto deferente verso il potere esecutivo e questo a sua volta nelle nomine dei senatori procedeva con la massima avvedutezza, ma anche in gran parte dalla necessità di dover coordinare l'interpretazione dell'art. 33, specie riguardo alle categorie 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, colle norme del nuovo ordinamento giudiziario ed amministrativo del regno.

Dagli atti parlamentari non risulta per quali motivi il Senato abbia negato la convalidazione di alcune nomine. La mancata convalidazione non sempre derivò dal fatto che il regio candidato non appartenesse ad una delle categorie dell'art. 33; bensì talora fu lo stesso candidato che si rifiutò di presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti; talora anche fu il Senato che, in forza della illogica procedura sanzionata nel suo regolamento, negò la convalidazione per ragioni che rimarranno sempre sepolte nel segreto dell'urna; i senatori respinti furono tutti pareggiati nell'ostracismo, giacchè la loro condanna non contiene il capo d'accusa, nè qui intendo riportare le dicerie con le quali si cercò di spiegare il rifiuto del Senato.

Confrontando i successivi decreti di nomina con gli elenchi del Senato ho riscontrato moltissimi casi di senatori non convalidati, casi non registrati negli elenchi incompleti e non del tutto

dell'art. 33 apparteneva il nominato e non di rado le persone più eminenti eran dichiarate degne di sedere in Senato per aver con servizi o meriti eminenti illustrata la patria. (Quando fu proposta la convalidazione di mons. Billet nel 1848 si disse, d'aggregarlo solo per la 1.^a categoria e non anco per la 20 per non offenderne la modestia). Ciò si spiega sia perchè la procedura di convalidazione non era come ora informata a rigidi principi, sia perchè, specie nei primi tempi il governo ometteva d'indicare la categoria di nomina. Più tardi il Senato strinse i freni ed esitò ad aggregare nuovi senatori per la categoria 20 fino al punto di convalidare le nomine di coloro che il governo indicava appartenervi, aggiungendo, se poteva, la menzione di altra categoria. Oggi invece il decreto contiene l'indicazione d'una sola categoria, e il Senato non solo non ne aggiunge altre, ma delibera esclusivamente in rapporto a quella indicata.

esatti del Mancini-Galeotti (1) e del Treves (2). Da questo esame risulta che non vennero convalidati perchè non avevano i titoli prescritti dello Statuto, ma che furono rinominati quando li conseguirono, i senatori Raffaele Deferrari di Galliera, Cataldo Nitti, Giuseppe Mirabelli, Giuseppe Boschi, Carlo Barbiano di Belgioioso, Salvatore Marchese, Giuseppe Gadda, Giuseppe Cianciafara, Agostino Magliani, Vincenzo Tommasini, Gaetano Negri, Emanuele Paternò di Sessa, Antonio Fogazzaro, Giuseppe Cognata; che non furono convalidate, per rinunzia del nominato, le nomine di Gian Carlo Brignole (3), di Leone Costa De Beauregard (4), di Vincenzo Gioberti (4), di Massimo Tapparelli D'Azeglio (4), di Massimiliano Spinola (5), di Giovanni Battista Nicolosi (5), di Michele Federico Pillet-Will (5), di Giacinto Borelli (5) nel 1848; di Filippo Camerata (6) e di Saverio Rendina (6) di Campomaggiore nel 1861; di Antonio Ranieri nel 1862 (7).

Risulta ancora che non furono convalidati o per mancanza di titoli o per rifiuto di darne la prova o per sopravvenuta morte o

(1) MANCINI e GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento Italiano*. Roma 1887 e 1891, Tip. Camera dei Deputati.

(2) TREVES G., *La prima sessione della XVII Legislatura. Saggio di statistica parlamentare*. Roma 1892, Artero.

(3) *Atti Parlam. Senato*. — Il March. Gian Carlo Brignole, ministro di Stato, nominato senatore il 3 aprile 1848 — rinunciò il 5 giugno successivo prima della verifica dei titoli.

(4) *Atti Parlam. Senato. Indice*. — Rinunciò ed accettò la deputazione.

(5) Consta che egli abbia rinunciato. Nell'indice *Atti Parlam. Senato* — è detto « Non furono verificati i suoi poteri durante la sessione ».

(6) *Atti Parlam. Senato*. — Seduta 11 marzo 1861 fu comunicata al Senato una lettera del Ministro dell'Interno in cui si rendeva noto « che i signori conte Filippo Camezata e conte Saverio Rendina di Campomaggiore, nel ringraziare il Governo dell'onorifica dignità stata loro conferita avevano espresso il desiderio di essere dispensati, pei loro personali motivi, dall'accettarla ».

(7) Antonio Ranieri fu nominato il 15 maggio 1862; rinunciò subito dopo la nomina, prima che il decreto fosse comunicato al Senato. Fu rinominato il 16 novembre 1882. Nella seduta 20 gennaio 1888 il vice-presidente Tabarrini disse: « Fino dal 1862 il Governo lo reputava degno di appartenere a questo Alto Consesso; onore che egli allora stimò di non poter accettare, per non abbandonare i suoi elettori e la vita politica attiva, nella quale aveva fede di servire più utilmente la patria ».

per chiusura della sessione (1) prima della convalida o per ragioni ignote le nomine di Vincenzo Amat di Sorso (1848) (2), Emanuele Dalpozzo della Cisterna (3) Carlo Francesco Di Sales (4), Ludovico Peyretti di Condove (4), Pietro Monza (1848) (4) Antonio Bordoni (1860) (5), Gioacchino Taddei (1860) (6), Lorenzo De Conciliis (1861) (7) Francesco Giuseppe Garofalo (1861), Antonio Mazzarosa (1861) (8), Antonio Orsini (1861), Felice Spitalieri di Mug-

(1) Per qualche tempo negli Uffici del Senato, ai primordi della nostra vita parlamentare, si sostenne che i decreti di nomina dei senatori fossero annullati dalla chiusura della sessione nella quale erano stati emanati: ciò spiega la menzione relativa a molti senatori qui appresso citati che si riscontra negli *Atti Parlam.* Senonchè l'erroneità di questo assunto fu provata dallo stesso Senato che convalidò nomine di senatori avvenute in precedenti sessioni, così ad es. quelle di Clemente Nicoud De Maigny avvenuta nel 1818 e convalidata nel 1853, di Guglielmo Forest avvenuta nel 1819 e convalidata nel 1853, di Salvatore Pes di Villamarina avvenuta nel '56 e convalidata nel 1860, di Luigi Torelli avvenuta nel 1860 e convalidata nel 1861 ecc.

(2) La sua nomina non fu mai convalidata. Di lui si legge nell'Indice *Atti Parlam.* Senato: « non furono verificati i suoi poteri nella sessione ».

(3) Dai resoconti del Senato non risulta che il Principe Emanuele Dalpozzo della Cisterna sia stato ammesso in Senato e v'abbia prestato giuramento; risulta soltanto che nella tornata del 15 giugno 1848 gli fu accordato un congedo dovendo protrarre il suo soggiorno in Francia, che nella tornata 13 novembre 1848 gli fu accordato un altro congedo e dal processo verbale del 31 luglio 1849 che era iscritto al primo Ufficio.

(4) *Atti Parlam.* Senato. Indice — si legge che di Carlo Francesco Di Sales e di Ludovico Peiretti di Condove nominati il 3 aprile 1848 e di Pietro Monza nominato il 14 ottobre 1848 non furono verificati i titoli nel corso della sessione. « I primi due, è detto nell'albo del Senato, morirono prima della convalidazione; il terzo morì prima d'aver prestato giuramento ».

(5) Antonio Bordoni, nominato il 29 febbraio 1860, morì il 26 marzo successivo prima della verifica dei titoli.

(6) Gioacchino Taddei, nom. il 23 marzo 1860, morì il 28 maggio successivo prima della verifica dei titoli.

(7) *Atti Parlam.* Senato. Tornata 17 dicembre 1866: « Il Comm. Lorenzo De Conciliis d'Altavilla morto il 2 ottobre 1866 e il Cavaliere Domenico Varo morto il 10 ottobre figuravano sull'elenco dei senatori, ma la loro nomina non era stata messa ai voti non avendo essi puranco presentati i titoli perchè ne venisse fatto l'esame ».

(8) *Atti Parlam.* Senato. — Antonio Mazzarosa nom. il 20 gennaio 1861 morì il 6 aprile 1861 prima della verifica dei titoli. Nella tornata del 15

ghia (1861), Ferdinando Torres (1861), Domenico Varo (1861) (1) Pietro Cali (1861), Mariano Stabile (1863), Filippo De Filippi (1865) Giuseppe Ottaiano Medici (1865) (2), Saverio Balzacchini (1868), Teodoro Alfurno (1870) (3), Virginio Bussolino (1873) (4), Antonio Winspeare (1875) (5), Filippo Ugoni (1876), Giulio Porro

aprile 1861 il vice-presidente Sclopis annunziandone la morte ne fa la commemorazione « quantunque non fossero ancor stati verificati i suoi poteri e non avesse prestato giuramento ».

(1) Vedi la nota 7.

(2) Il Principe Giuseppe Ottaiano Medici nom. l'8 ottobre 1863 non presentò mai i titoli per la convalidazione della sua nomina.

(3) Il 6 febbraio 1870 venivano nominati senatori i tre direttori generali, Teodoro Alfurno (del Tesoro), Giuseppe Boschi (delle Carceri) e Giovanni Barbavara di Gravellona (delle Poste). Nel comitato segreto dell'11 aprile 1870 il Senato discusse sulla validità di tali nomine e cioè se gli attuali Direttori generali potessero assimilarsi agli antichi Intendenti Generali d'Azienda (art. 17) e concluse che la parificazione poteva solo ammettersi pel Direttore Generale delle Poste — ufficio istituito per legge, non già per gli altri Direttori Generali, essendo semplici Direttori Superiori. Conseguentemente non convalidò la nomina dell'Alfurno e del Boschi (quantunque per questi l'ufficio fosse stato favorevole alla convalidazione) ed ammise invece il Barbavara, riconoscendo inoltre che egli era degno d'entrare in Senato anche per la categoria di coloro che con servigi eminenti hanno illustrato la patria!

(4) Virginio Bussolino, avvocato generale di Cassazione, nominato senatore il 6 novembre 1873, non fu convalidato per deliberazione presa dal Senato in comitato segreto il 16 dicembre 1873 in base alla relazione della Commissione di verifica che non ammetteva potesse comprendersi nella categoria 10 l'avvocato generale presso la Cassazione, tuttochè si fosse ricordato che il Senato aveva ammesso fra i suoi membri Giuseppe Ferrigni in qualità di avvocato generale presso la Cassazione e un altro che era semplicemente avvocato generale *onorario*. — Peraltro i fautori della convalidazione avevano dimenticato che il Ferrigni era stato ammesso per la categoria 12.

(5) Antonio Winspeare, nom. senatore il 19 ottobre 1875 non fu ammesso per deliberazione presa dal Senato riunito in comitato segreto il 23 dicembre 1875 sulla relazione negativa della Commissione di verifica dei titoli, perchè essendo stato nominato per la categoria 17 non aveva compiuto i setti anni d'esercizio come prefetto. In questa occasione fu sostenuto che dovesse computarsi anche il tempo trascorso in aspettativa (4 mesi) e fu citato il precedente del senatore Gadda, ma il Senato applicò rigorosamente le prescrizioni dello Statuto.

Lambertenghi (1881) (1), Francesco La Francesca (1884) (2), Pietro Scotti (1886) (3), Cristoforo Negri (1890), Francesco Zuccaro-Floresta (1892) (4), Giuseppe Colucci (1892) (5), Errico De Seta (1892), Fileno Olivieri (1892) (5), Giuseppe Pellegrino (1892) (6), Bernardo Tanlongo (1892) (7), Giacomo Del Giudice (1900), Adolfo

(1) Giulio Porro Lambertenghi, nominato senatore il 12 giugno 1881, per la categ. 21 non fu ammesso per deliberazione presa dal Senato riunito in comitato segreto il 23 marzo 1882 in base a relazione contraria della Commissione non essendo provato che egli pagasse da tre anni L. 3000 d'imposta diretta e non potendosi tener conto nelle lire tremila di quella sui titoli di rendita consolidata al portatore da lui possedute.

(2) Francesco La Francesca, fu nominato due volte senatore, il 24 novembre 1884 e il 4 dicembre 1890, ma non fu mai ammesso in Senato.

(3) Pietro Scotti, nominato senatore il 7 giugno 1886, morì il giorno dopo, prima della verifica dei suoi titoli.

(4) Francesco Zuccaro Floresta fu nominato senatore il 10 ottobre 1892. Nella seduta 30 novembre 1892, avendone la Commissione proposta la convalidazione a maggioranza, fu presentata una domanda firmata da 10 senatori perchè si deliberasse a scrutinio segreto sull'ammissione dei nuovi senatori per i quali la Commissione non si pronunziava ad unanimità. Il Presidente osservò che questa domanda così generica conteneva una specie di deroga al regolamento e quindi si dovesse considerare applicabile soltanto al caso in questione, potendo sempre 10 senatori presentare in casi analoghi una identica domanda.

(5) Giuseppe Colucci e Fileno Olivieri furono nominati senatori il 21 novembre 1892. La relazione sui loro titoli, in data 3 dicembre 1893, fu portata in discussione soltanto il 23 febbraio 1894: in quella seduta furono presentate due domande perchè la discussione si facesse in seduta segreta.

(6) Giuseppe Pellegrino fu nominato senatore 21 novembre 1892 nella seduta 27 febbraio 1894, la Commissione per la verifica dei titoli ne proponeva la convalidazione a maggioranza: furono allora presentate due domande sottoscritte da 10 senatori affinchè il Senato, intorno alle nomine dei nuovi senatori per i quali la Commissione dei titoli non è unanime deliberasse in Comitato segreto. In questo non fu accordata la convalidazione.

(7) Bernardo Tanlongo fu nominato senatore il 21 novembre 1892: iniziatosi poco tempo dopo un procedimento penale a suo carico, il decreto di nomina, non ancora esaminato dal Senato, fu revocato con altro Regio Decreto del 24 novembre 1893, che fu comunicato al Senato il 20 febbraio 1894.

Engel (1905) (1), Augusto Nazari (1905) (2), Enrico Perfumo (1905) (2).

VII. -- Ciò premesso consegue che il decreto il quale rappresenta la prima fase della procedura per la nomina dei senatori e se pur vuolsi il momento più importante, non è da sè solo sufficiente per investire un individuo della dignità senatoria: ma che è necessario che a questa prima fase ne subentri una seconda, in cui s'esplichi l'esame del Senato.

E quest'azione come ho detto è duplice sia in rapporto alla legittimità del decreto sia in rapporto ai titoli che lo stesso nominato presenta. Il Ferracciu (3) osserva che tale presentazione non è prescritta da nessuna norma, tuttavia una indicazione di questa consuetudine costante (4) si ha nello stesso regolamento del Senato (art. 94), ove è detto che il presidente dichiara convalidata la nomina quando il Senato abbia riconosciuta la validità dei titoli *presentati*. Peraltro a me non sembra impossibile che il Senato o sulle indicazioni offerte dallo stesso Governo o in seguito ad informazioni assunte in via diretta possa convalidare una nomina indipendentemente dalla presentazione dei titoli (5).

Il Senato, verificata la legittimità del decreto reale ed il possesso nel nominato dei quattro requisiti dianzi esaminati, dovrebbe, stando alla lettera dell'art. 60, senz'altro dichiarare convalidata la nomina. Senonchè il supremo consesso, in forza della procedura sanzionata nel suo regolamento, ha il mezzo di poter respingere

(1) Vedi sopra pag. 4. La nomina dell'Engel non fu convalidata per deliberazione presa nel Comitato segreto dell'11 aprile 1905.

(2) Augusto Nazari ed Enrico Perfumo, procuratori generali d'Appello furono nominati senatori il 4 marzo 1905: la Commissione di verifica, nella seduta 10 aprile 1905, ne propose la convalidazione a maggioranza di voti, ma il Senato a scrutinio segreto ne rifiutò la convalidazione.

(3) FERRACCIU A., *La condizione giuridica dei deputati nominati senatori*, in *Archivio del Diritto Pubblico*, 1892, n. V e VI, Roma.

(4) Pervenuto al Senato un decreto di nomina d'un senatore il Direttore della Segreteria scrive al nuovo nominato invitandolo a presentare il suo atto di nascita e gli altri documenti comprovanti l'effettivo possesso dei suoi titoli per entrare in Senato.

(5) Così ad es. il 21 febb. 1861 il relatore del I ufficio dichiarava che il marchese Enrico Gagliardi non aveva presentato la fede di nascita, ma che tuttavia dalle indagini prese risultava che egli aveva oltrepassata l'età voluta dalla legge. Caso analogo successe pel senatore De Monte.

dal suo seno una persona designata dalla Corona pur provvista di tutti i requisiti richiesti. Questa procedura, che come vedremo, è priva di pubblicità, che non offre garanzie di difesa al nominato contro ingiuste accuse o erronei apprezzamenti, che esclude il principio di motivazione al verdetto, difetti che urtano con l'indipendenza dell'alto consesso e con la delicatezza della prerogativa in esame, ai primordi del nostro regime parlamentare non fece palese il suo più grave inconveniente: il Governo fu sempre zelante nel proporre al Re persone di ineccepibile moralità e di contro il Senato rispose con pari deferenza. Così dapprima la prerogativa dell'art. 60 si coneretò nell'esame del lato estrinseco della nomina e, quando la categoria non era sufficientemente indicata, si usava rinviare il decreto perchè si provvedesse a tale indicazione. D'altro canto il Senato considerava i nuovi nominati già come suoi membri: inutile dire che ciò fu una necessità al principio della vita parlamentare; ma anche più tardi si ammisero in Senato dei senatori non ancora convalidati, si accordavano loro congedi, se ne accettavano le dimissioni e si commemoravano all'annuncio della loro morte. Così ad esempio nella seduta 19 febbraio 1861 il Presidente, a proposito della composizione degli uffizi diceva: « Incominceremo dal trarre e disporre per ordine i nomi degli antichi senatori, cioè di quelli che hanno già voto in Senato, e dopo faremo un'altra tratta dei nuovi senatori, per aggiungerli secondo la rispettiva distribuzione degli uffizi agli antichi senatori che ne fanno parte; e così questi nuovi senatori aggiunti agli antichi avranno nello stesso loro ufficio il modo di poter far verificare più agevolmente i titoli della loro nomina alla dignità di senatori. Singolare è il caso dell'illustre Ruggero Settimo dei principi di Fitalia. Ruggero Settimo il 20 gennaio 1861 veniva nominato senatore e, pochi giorni dopo, il 3 febbraio, presidente del Senato. E' vero che stando alla lettera dello Statuto il Re non sarebbe obbligato a scegliere il presidente del Senato fra i membri dell'alto Consesso: ma lo spirito della legge e la consuetudine indicano chiaramente che il presidente del Senato deve essere scelto fra i senatori; il Settimo alla sua nomina non era tale, non solo perchè ancora non aveva prestato giuramento, che anzi morì prima di poterlo prestare, ma non aveva ancora ottenuta la convalidazione della sua nomina, la quale seguì soltanto nella seduta del 26 febbraio; tuttavia lo si considerò senatore fin dalla nomina. Analogo è il caso di Giuseppe Vacca, nominato senatore il 20 gennaio 1861, vicepresidente del Senato il 3 febbraio successivo e convalidato il 21 dello stesso mese.

A poco a poco invalse invece il sistema di considerare quale prerogativa del Senato il diritto di non ammettere nel suo seno i nuovi nominati se non dopo una solenne convalidazione o meglio solenne riconoscimento che essi erano degni di sedere all'alto Consesso, riconoscimento rimesso al prudente insindacabile giudizio del Senato. Tale prerogativa venne sviluppandosi dapprima timidamente limitandosi la commissione senatoria a non presentare la relazione sui titoli di quei senatori che non si credevano convalidabili; di poi apertamente rifiutandosi il Senato di accettarli, e talvolta ancorchè in modo evidente risultasse in loro il possesso di tutti i requisiti voluti.

In ciò appunto risiede la causa dei recenti ostracismi, qualificati senz'altro quale abuso di potere del Senato. Ma io ritengo che non bisogna confondere la validità del singolo atto compiuto dai membri del supremo consesso con la costituzionalità di una norma che tale atto autorizzi o del principio che s'invoça per giustificarla. Fino a che questa norma sarà in vigore nessuno potrà contestare ai senatori il diritto di farne uso.

Due quindi sono le questioni: l'una principale e preliminare sul diritto del Senato di potere o no rifiutarsi di convalidare la nomina di quelle persone provviste di tutti i requisiti voluti dal nostro diritto pubblico per entrare in Senato e dianzi esaminati; l'altra, subordinata, se negato tal diritto al Senato, la procedura del suo regolamento interno sia conforme al nostro diritto costituzionale.

In rapporto alla prima questione si contendono apertamente il campo due teorie.

Secondo la prima bisogna riconoscere al Senato il diritto di verificare non soltanto se il nominato dal Re possedga i titoli richiesti, ma anche se egli sia una onorata persona, degna d'essere accolta nella prima assemblea legislativa del Regno. Non basta, si dice, l'aver quarant'anni, essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, avere ad esempio, seduto per tre legislature nella Camera dei Deputati; occorre altresì aver mantenuto sempre alto il proprio nome, intemerata la propria fama, e se un giorno il Governo sottopone alla firma reale la nomina d'una persona indegna, è necessario che il Senato ripari all'errore, si difenda contro elementi malsani, pericolosi per la sua dignità; il prestigio d'un collegio in gran parte è subordinato alla onorabilità dei suoi membri considerati *uti singuli*. Il Senato non deve limitarsi al materiale controllo dei titoli richiesti, chè, altrimenti, la sua prerogativa si

ridurrebbe ad un atto di semplice cancelleria; deve invece esaminare se esiste il titolo dei titoli, l'onorabilità personale. Tali argomenti, d'altissimo valore, d'indole non giuridica, ma politica, vengono da taluni rafforzati con l'analogia del diritto spettante alla Camera dei deputati. Questa prima teorica fu vivamente sostenuta da illustri senatori e da valorosi scrittori, quali il Cremona, l'Elbero, il Lampertico, il Pierantoni, il Saredo, il Pepere, il D'Ovidio (1), il Torraca (2), il Persico, il Mariano; ecc.

La teorica opposta, sostenuta dall'Orlando, riconosce al Senato la sola potestà di esaminare se il nominato abbia o no i requisiti voluti dal nostro diritto pubblico, cioè considera la prerogativa dell'art. 60 come un diritto di carattere non già illimitato, bensì di pura verifica. Seguendo tale teorica agli argomenti d'indole politica dianzi accennati se ne possono contrapporre altri di identica natura e del pari importanti. Difatti anzitutto le assemblee politiche non sono adatte a funzioni giurisdizionali, perchè troppo agitate da passioni; accogliendo la teorica opposta si consente al Senato di rifiutare persone per motivi i più disparati, che da quello altissimo della onorabilità personale vanno fino a quello dell'antipatia, e, col pretesto di difendere l'onore dell'Alta Camera, si possono commettere flagranti ingiustizie ed arbitri scandalosi. In secondo luogo un'assemblea politica non ha veste per giudicare della onorabilità di una persona, nè si possono determinare i criteri da seguirsi in tale giudizio. Il Senato deve limitare la sua azione nei

(1) Il D'Ovidio peraltro non si è dichiarato molto esplicitamente sulla questione, e mentre fa plauso al Senato che « a nuove nomine che hanno rivoltato il suo senso morale si è vigorosamente opposto », è costretto ad ammettere che « per adempiere codesta parte così doverosa e bella ha dovuto dibattersi nelle strette della Costituzione, sforzare certi cancelli, stracchiare le sue prerogative procurarsi per dir così, delle armi improprie ». (*Atti Società Reale di Napoli, in Rendiconto delle Tornate e dei Lavori dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli. Anno XXXIV. genn.-dic. 1895*).

(2) TORRACA, in *Opinione*, 7 gennaio 1896: « Il Senato ha il diritto di dire perfino di uno nominato senatore: *dignus non est!* Ma non si può disconoscere, che se questo diritto è legittimo e l'esercizio ne può essere utile, perchè obbliga il potere esecutivo a procedere con la massima cautela, quando propone nomine a senatori; da un'altra parte non si può neppure negare che l'esercizio di quel diritto da parte del Senato possa alle volte diventare eccessivo e ferire in pieno la regia prerogativa ».

confini di un controllo giuridico, non d'un esame morale: « dei requisiti morali, come osservava Silvio Spaventa, è pei senatori giudice il Re, come pei deputati lo sono gli elettori ». Esagerando la sua prerogativa il Senato rischia di compromettere la sua esistenza (1).

A tutto ciò si può aggiungere che non meno gravi sono le conseguenze. Il Senato, arbitro di accogliere o di rifiutare chi meglio gli piaccia, può pronunziare l'ostracismo di un individuo che più volte sia stato acclamato nei comizi quale rappresentante del popolo, magari anche chiamato dalla fiducia della Corona all'alto ufficio di ministro e così direttamente biasimare chi si fidò delle qualità del condannato: può respingere dal suo seno magistrati, ingenerando nella pubblica opinione diffidenze e sospetti sul potere giudiziario, e gli esempi si possono moltiplicare per tutte le categorie dell'art. 33. In ogni caso poi la scelta del Re viene tacciata come inconsiderata o erronea.

Rispetto poi alla persona, cui il supremo consenso chiude in viso le porte, gli inconvenienti si trasformano in danni. La Corona, decretando la dignità senatoria ad un individuo, lo addita allo sguardo del paese: il Senato respingendolo lo getta in pascolo al pettegolezzo, alle accuse, al discredito: un modesto cittadino, integro e probò, ma colpito da sventure domestiche, o travolto senza colpa in intrighi, dal verdetto negativo del Senato è condannato come da una suprema inquisizione nel più profondo mistero, senza essere stato accusato, senza essersi potuto difendere, ad una pena generica che pone in cattiva luce tutto il suo passato e lo demolisce per l'avvenire. Sia egli un funzionario dello Stato, appartenga invece ad una accademia scientifica, dopo una tale *deminutio capitis* egli è liquidato, come disse l'Arbib (2), con una sentenza di morte civile. A ciò si aggiunga che il nuovo nominato perdendo l'onore del laticlavio è costretto il più delle volte a presentare le dimissioni dalla carica che gli avrebbe dovuto aprire le porte del Senato. In tal modo, come scrisse Francesco d'Ovidio, « il senatore mal nominato resta in un curioso limbo, o come un'anima antica che per l'onorata sepoltura negatagli vagasse in riva all'Acheronte, indarno implorando il nocchier bruno, *ripae ulterius amore* ».

(1) Nell'aprile 1905 appena opposto rifiuto alla convalidazione delle citate nomine apparve un progetto Lucchini sulla riforma del Senato.

(2) *Stampa*, 14 aprile 1905.

VIII. — Niun dubbio che tanto l'una, quanto l'altra teorica, sia suffragata da argomenti validissimi; per altro mi sembra che per la soluzione della grave controversia si debba porre in rilievo la distinzione fra criteri politici e criterii giuridici: gli uni potranno essere di grandissimo valore e venire apprezzati per una legge avvenire; ma gli altri, in questa come in ogni altra questione giuridica, debbono soli ritenersi efficienti, qualora si voglia giungere a conclusioni rigorosamente esatte. Su tale questione manca una espressa disposizione legislativa, occorre quindi risalire ai principi fondamentali del nostro diritto pubblico, specie a quelli relativi alla natura ed al carattere dell'istituzione senatoria.

Nell'ordinamento costituzionale italiano, il Senato è un'alta assemblea legislativa, la quale, pur essendo in grandissima parte pareggiata per attribuzioni e prerogative alla Camera dei Deputati, se ne contraddistingue sostanzialmente per il modo di sua formazione. Molteplici sono le maniere secondo le quali può costituirsi un'assemblea politica, e cioè per elezione, per nomina del Capo dello Stato, per ereditarietà, per diritto di ufficio, per cooptazione, ecc. Il nostro legislatore ha chiaramente indicato il modo secondo il quale si debbono formare le due assemblee legislative, e cioè l'elezione per la Camera dei Deputati, la nomina regia pel Senato: ogni altro modo di formazione ripugna al nostro ordinamento costituzionale. Orbene, se al Senato si consentisse il diritto di poter rifiutare la convalidazione delle nomine per motivi differenti da quello della mancanza dei requisiti esaminati, si verrebbe, come ha accennato il Codacci-Pisanelli, a riconoscergli il diritto di cooptazione. Difatti se la cooptazione non appare tanto chiara finchè il Senato si limita a radiare alcuni pochi nomi da una lista lunga di nominati, può mostrarsi invece più evidente quando gli esclusi siano molti. Attribuendo al Senato cotal diritto risulterebbe di conseguenza completamente snaturato il carattere dell'istituzione senatoria; al Re resterebbe un diritto di presentazione, al Senato quello di scelta. Ora tutto ciò, come ho detto, ripugna al carattere del nostro diritto pubblico e quindi deve negarsi al Senato il diritto di rifiutare la convalidazione per motivi extra-legali. Nè vale il dire che l'onorabilità è il titolo dei titoli: ciò in sostanza si riduce ad un limite della prerogativa regia, non previsto da norma giuridica e quindi deve respingersi perchè nessun limite può mai presumersi.

Questa teorica poi trova un punto d'appoggio nello stesso regolamento del Senato, il quale prescrive che la relazione sulla va-

lidità della nomina di un senatore non debba contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvo si tratti di persona che con servizi o meriti eminenti abbia illustrato la patria.

Accogliendosi invece la teorica opposta il Senato avrebbe il mezzo di discutere l'opportunità dell'atto governativo, di poter battere il ministero con un eccesso di potere e una violazione di legge, di paralizzare le aggregazioni di senatori con una illegittima resistenza contro la regia prerogativa.

Senonchè il Codacci-Pisanelli, che ha accennato alla soluzione vera della questione, poco dopo si contraddice affermando che il Senato può per via di giurisprudenza fissare altre condizioni delle quali debba essere provvisto il neo senatore. E' indiscutibile che il Senato sia pienamente libero nel valutare la validità dei titoli del nuovo nominato e quindi possa rifiutare la convalidazione quando ritenga che tali titoli facciano difetto: ma negare al Senato la possibilità di non convalidare una nomina per mancanza d'un requisito diverso da quelli legali e riconoscergli poi la facoltà di potersi da solo autorizzare, sia pure in via di giurisprudenza, a stabilire condizioni nuove per la nomina a senatore è un controsenso: ciò equivale a riconoscere alla consuetudine la forza di poter derogare alle leggi, e nel caso specifico ad accordare al Senato la facoltà di limitare la prerogativa regia. A ciò si aggiunga che questa giurisprudenza dovrebbe essere costituita da tanti singoli giudicati, ciascuno dei quali, cominciando dal primo, alla stregua dei principi esposti, dovrebbe essere dichiarato incostituzionale.

E veri nuovi limiti, per quanto razionalmente possano costituire indicazioni per una legge futura e politicamente offrano un criterio di guida nella scelta delle persone da nominarsi, sarebbero quelli che, secondo il Codacci-Pisanelli, il Senato potrebbe introdurre per via di giurisprudenza; così ad esempio il non essere mai incorso in condanne penali che farebbero decadere dalla dignità di senatore, o in condanne penali per l'esercizio dell'ufficio in grazia del quale il nominato rientra in una delle categorie contemplate dallo statuto, non essere stato destituito ecc.

Io invece ritengo che questi, come tutti gli altri limiti all'infuori dei legali debbono escludersi sotto l'impero delle norme vigenti. Non vi sarebbe di fatto ragione, che un individuo, incorso in una delle anzidette condanne, riacquistati i diritti civili e politici, potesse essere eletto deputato e non già venir nominato senatore.

Se il Senato ponesse tali limiti e da un precedente invocasse la norma per il suo futuro operare commetterebbe un atto illegale: « Una Camera, come giustamente osservava il Laboradonnay (1) all'Assemblea francese del 1820, non può aggiungere (alle incapacità poste dalle leggi) altre che la sola deliberazione sua non basta a rendere legali ».

Risolta così la questione è logico e giuridico doversi accogliere il corollario dell'Orlando che la causa della mancata convalidazione senatoria debba per presunzione *iuris et de iure* esclusivamente ascriversi alla insufficienza di titoli.

« Ogni altra considerazione, soggiunge l'illustre giurista, è di puro fatto e di ordine politico: nè ha alcun valore dal punto di vista giuridico e costituzionale. Che se esplicitamente potesse sorgere che la negata convalidazione avviene perchè non si vuole la tale o la tal'altra persona, pur riconoscendosi che essa ha i titoli per essere nominata, allora sarebbe veramente il caso di dire che è sorto un conflitto fra il Senato e la Corona, nel quale conflitto il torto, almeno formalmente, sarebbe del Senato ».

IX. — Riguardo poi alle ragioni e agli argomenti di natura giuridica addotti dai seguaci della prima teorica è agevole rispondere.

Anzitutto è assurda l'affermazione del Saredo che limitando la prerogativa del Senato sanzionata nell'art. 60 alla verifica del possesso dei titoli nel neo-senatore, la si riduca « ad un atto di semplice cancelleria, che si potrebbe rimettere all'ufficio di segreteria e pel quale a rigore non dovrebbe occorrere neppure il voto dell'assemblea ». Riservando di esaminare in seguito la natura di questa prerogativa del Senato, fin d'ora contro tale affermazione si può osservare che l'interpretazione delle varie formule dell'art. 33, riferentesi ad un ordinamento ormai quasi del tutto, se non nella sostanza, almeno nei nomi trasformato, il giudizio sulla qualità di cittadino (2) ecc. implicano un atto d'alta sapienza giuridica.

Nè è vero che limitando la prerogativa del Senato a verificare l'esistenza o meno dei requisiti legali nel nominato se ne coarti

(1) PIERRE, *Traité de droit politique*, pag. 170.

(2) Così il Senato, salvo intervenga un atto d'interpretazione autentica, sarà giudice insindacabile del significato delle espressioni contenute nella nuova legge 17 maggio 1906, ad esempio della questione agitata di recente se l'esercizio delle funzioni di deputato debba considerarsi come servizio prestato allo stato agli effetti dell'acquisto della cittadinanza.

la volontà: l'affermazione di una verità è la più alta espressione di una volontà libera: anzi gran ventura sarebbe se la verità avesse sempre forza coercitiva.

Infine contro l'argomento d'analogia desunto dalla giurisprudenza della Camera dei Deputati, prescindendo dalla considerazione che questa analogia è combattuta da alcuni degli stessi seguaci della prima teorica, come il Saredo, si può osservare anzitutto che l'art. 60 dice soltanto che le due assemblee hanno diritto di giudicare della validità dei titoli d'ammissione dei loro membri, e quindi nulla vieta che le due camere possano seguire in questo loro giudizio un metodo diverso: anzi coloro che sostengono che la Camera debba abbandonare il sistema ora vigente in materia di verifica d'elezioni, per adottarne uno più razionale e logico (1), affermano che esso è pienamente attuabile senza veruna deroga ai principi costituzionali ora vigenti. In secondo luogo è canone fondamentale di diritto che l'interpretazione analogica è destituita di fondamento laddove coglie non il punto di contatto tra due casi, ma il loro punto di distinzione (Trendelenburg) (2); tale appunto sarebbe l'interpretazione analogica che si vuol invocare, in quanto che, ho già detto, è appunto nel modo di loro formazione che si distinguono maggiormente le nostre due assemblee legislative.

§ 2. — Natura del giudizio del Senato.

SOMMARIO. — X. Il Senato approva il decreto o ne verifica la validità? — XI. Il decreto deve essere valido il giorno della emanazione o della convalidazione?

X. — Ciò premesso s'impone il quesito sulla estrinsecazione secondo sua natura di questa prerogativa senatoria, la quale, a differenza dell'analogia spettante alla Camera, ancora non ha avuto ampio sviluppo in norme regolamentari, nè ex professo è ancora stata studiata dai cultori di diritto pubblico, e ciò per le scarse contestazioni che si sono presentate nel lungo corso della nostra storia parlamentare. Il voto della Camera vitalizia è forse un atto che ne perfeziona un altro nel senso di ratificarlo, approvarlo, ovvero semplicemente un atto che riconosce in modo definitivo l'esi-

(1) Ad es. quello ora vigente in Inghilterra.

(2) Naturrecht.

stenza giuridica di un altro atto? La distinzione è altrettanto sottile, quanto importante.

Lo Statuto dice che il Senato ha « il diritto di giudicare della validità dei titoli d'ammissione dei suoi membri » (art. 60). La parola convalidazione, che il Saredo si compiacque interpretare con la scorta del Dizionario del Forcellini, non fa parte dello Statuto. Il regolamento del Senato parla di commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (art. 32), di riconoscimento della validità dei titoli presentati (art. 104); e accenna soltanto alla « convalidazione » là ove è detto che « riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il presidente dichiara convalidata la nomina » (art. 104 ecc.). L'interpretazione letterale di questi testi può autorizzare a concludere che la prerogativa dell'art. 60 deve essere contenuta nei limiti d'un riscontro, d'un controllo, d'una verifica.

Ma se dal senso letterale ci eleviamo al senso logico si è maggiormente persuasi d'una tale conclusione. Diritto di giudicare non significa già una facoltà di dare o negare l'approvazione ad un atto seguendo criteri di mera opportunità, come sarebbe ad esempio il potere di un'assemblea legislativa rispetto ad una proposta approvata dall'altra assemblea; significa invece valutare alla stregua d'un principio generale un atto particolare, e nella specie giudicare *latu sensu* della validità d'un decreto di nomina a senatore, giudizio comprendente le due disamine, dianzi accennate, alla stregua di principi giuridici. Questo giudizio non crea, ma dichiara l'esistenza del diritto di un individuo ad entrare in Senato. Tale soluzione concorda pienamente con quanto dissi precedentemente che controllo, verifica non debbono intendersi in un senso prettamente materiale, bensì elevarsi al carattere di un vero giudizio, istaurato a tutela della legalità. Quando il codice di commercio stabilisce ad esempio l'intervento del giudice nell'approvazione dell'atto costitutivo di una società anonima vuole che questo intervento sia limitato alla sola tutela della legalità e non s'estenda a giudicare del valore tecnico ed economico del nuovo istituto e a nessuno è mai venuto in mente di affidare quest'esame alla cancelleria dato il suo carattere subordinato di verifica.

L'interpretazione letterale e logica è corroborata a sua volta dall'interpretazione sistematica e storica del nostro diritto pubblico. Difatti, accogliendo la tesi che il Senato rispetto ad un decreto di nomina possa rifiutarlo in forza d'un potere pari a quello della

corona, si verrebbe a falsare il carattere del Senato, che deve, imperando le norme vigenti, essere un'assemblea composta di membri nominati dal Re e non aggregati per via di cooptazione.

Quindi concludendo la prerogativa del Senato è un giudizio sulla legalità dell'atto governativo, diretto a dichiarare se la nomina regia fu valida; e poichè la parola convalidazione viene comunemente usata per indicare la prerogativa senatoria dell'art. 60, occorre darle non già il significato filologico, ma quello che emana dalla natura del diritto cui si riferisce, cioè intenderla come l'atto col quale il Senato dichiara la validità della nomina regia (1).

XI. — Risolte queste questioni resta ad esaminarsi se la validità della nomina debba essere giudicata in relazione al giorno in cui fu emanato il regio decreto ovvero al giorno della convalidazione.

E' vero che nessuna norma vieta al Senato di procrastinare la convalidazione di un decreto col quale vien nominato senatore un individuo non provvisto dei requisiti voluti, fino al giorno in cui li consegna, come è vero altresì che il Senato ammise fra i suoi membri persone che al momento della nomina non avevano compiuto quarant'anni, a condizione che si astenessero dal voto fino al compimento di quell'età.

Ma l'interpretazione giuridica delle norme statutarie suggerisce una soluzione più restrittiva. Difatti, se veramente la prerogativa del Senato in rapporto alle nomine non consiste in un diritto di ratifica, di sanatoria, bensì in giudizio di verifica, di controllo, è evidente che essa deve riguardar l'atto di nomina nel momento in cui fu emanato; inoltre, data la possibilità del Senato di ritardare a suo piacimento la convalidazione, tanto varrebbe che il Governo nelle nomine dei senatori non rispettasse le prescrizioni dell'art. 33 relativamente all'età, alla durata in carica d'un ufficio ecc. specialmente per coloro che fossero prossimi al compimento di quei termini, assicurando il seggio senatorio a persone amiche, cui una crisi potrebbe impedire la nomina allor quando fossero veramente provviste dei titoli richiesti.

(1) L'ORLANDO mostra d'accettare questa conclusione affermando che il giudizio del Senato si sostanzia nella formula: è provato che X manca dei titoli voluti per essere nominato senatore: e conclude « che la negata convalidazione significa che le condizioni volute mancano, che si nominò chi non si poteva legalmente nominare, o, in altri termini che si è fatta una nomina nulla ».

E' vero che fortunatamente il Senato è solito procedere con molta sollecitudine alle convalidazioni e così, mentre si limita la possibilità che siano convalidati decreti non giuridicamente perfetti al momento della loro emanazione, si costringe il Governo a non nominare persone sprovviste dei requisiti voluti. Ciò non pertanto ritengo che il Senato, in tutti i casi in cui non giudichi valido il decreto di nomina in rapporto al giorno in cui fu firmato dal Re, debba rifiutarsi di convalidarlo, tanto più che non è poi grave cosa pel Governo il ripeterlo quando il candidato acquisti i requisiti voluti.

Può farsi un'eccezione per coloro che non abbiano compiuto i quarant'anni alla nomina e quindi approvarsi la consuetudine del Senato? E' vero che il compimento dell'età è un termine che si distingue dagli altri relativi alla durata in ufficio ecc. in quanto inevitabilmente si raggiunge e non può essere impedito che dalla morte; è vero pure che l'errore è la causa ordinaria che determina nomine a senatore di persone d'età inferiore ai quarant'anni e che in tutti i casi verificati il nominato non era lontano dal compierla. Peraltro, data l'esistenza d'un termine, questo deve essere rispettato e non farsi distinzione se la nomina è stata fatta molto o poco tempo prima del giorno del compimento di detta età; quindi malgrado la contraria giurisprudenza del Senato, io ritengo che anche il termine dell'età debba essere rigorosamente giudicato.

A questa prima questione se ne connette una seconda, e cioè se il giudizio del Senato debba limitarsi ad esaminare se la nomina sia valida nel momento in cui fu fatta, ovvero sia necessario altresì che la sua validità sussista al tempo della convalidazione.

Io ritengo che qui bisogna fare una distinzione. Se la perdita dei requisiti voluti per entrare in Senato si può ascrivere a colpa del nominato il Senato deve rifiutarsi di convalidare la nomina.

Se invece la perdita dei requisiti voluti per entrare in Senato non può ascriversi a colpa del nominato, il Senato dovrà convalidare la nomina. Così ad esempio il Senato dovrà ammettere fra i suoi membri quel cittadino che, nominato senatore in seguito alla nomina a ministro, cessi di essere tale per una sopravvenuta crisi di governo prima della convalidazione.

§ 3. — Procedura.

SOMMARIO. — XII. Norme abrogate e vigenti e brevi osservazioni critiche — XIII. Termini di questa procedura — XIV. Conseguenze della convalidazione e della reiezione.

XII. — La causa degli accennati inconvenienti risiede, come ho detto, nelle norme di procedura usata dal Senato nel convalidare le nomine dei senatori: dal 1848 ad oggi questa ha subito notevoli cambiamenti. In virtù del regolamento ora in vigore al principio di ogni sessione il Senato nomina a scrutinio segreto una commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (1), composta di nove membri (art. 32 Reg. Sen.). Il Presidente trasmette a questa commissione i decreti reali di nomina dei nuovi senatori: il decreto, quando non indichi a quale categoria s'intenda appartenere il nominato, viene restituito al ministro che lo ha controfirmato, affinché faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fondata (2). Detta commissione esamina i titoli e riferisce al Senato sulla loro validità: ma la relazione non deve contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato (3) salvo che la Corona lo abbia ritenuto degno di appartenere

(1) La Commissione speciale per la verifica dei titoli dei nuovi senatori fu stabilita soltanto col regolamento del 1872; secondo i precedenti regolamenti il Presidente trasmetteva i decreti di nomina agli uffizi per turno, i quali, dopo l'esame dei titoli riferivano al Senato per mezzo d'un relatore.

(2) Nei primi tempi del regime costituzionale il Governo ometteva sovente l'indicazione del titolo di nomina, come di contro il senato non soltanto si limitava a verificare l'esistenza del titolo addotto, ma si compiaceva altresì di dichiarare che l'ammissione avveniva anche per altri titoli che nel nominato si riconoscevano. Fu Cesare Alfieri che, a proposito della nomina dell'intendente generale Mariani (1850) domandò che fosse mentovato il titolo di nomina: « Io mi prendo, egli disse, la libertà di rinnovare quelle istanze già da me fatte, e dalle quali non è sortito ancora nessun favorevole effetto, ed è che nel decreto di nomina dei senatori si accenni la categoria fra quelle annunziate nello statuto cui si riferisce la nomina stessa » (*Atti parlam.* IV, Leg. I Sess.).

(3) Questa disposizione fu introdotta allo scopo di eliminare l'uso invalso d'accompagnare la relazione sulla validità dei titoli dei nuovi senatori con dei veri panegirici. Già alcuni senatori avevano espressamente condannato tale abitudine.

alla categoria di coloro che con servizi o meriti eminenti hanno illustrato la patria. La relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere stampata, distribuita e letta in pubblica adunanza, posta all'ordine del giorno e indicare se la Commissione abbia dato il suo voto favorevole all'unanimità o a semplice maggioranza (1). Dopodichè il Senato è chiamato a deliberare a scrutinio segreto (2). Qualora invece il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in comitato segreto e il Senato delibera a scrutinio segreto. Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina il presidente la enunzia nella prima seduta pubblica (3) « senza indicare il numero dei voti » (4); qualora sia contraria la comunica al ministro da cui il decreto è controfirmato.

Appunto in queste ultime disposizioni è contenuta la causa dei deplorati inconvenienti. Difatti se l'intero Senato è il solo competente a dichiarare convalidata una nomina, il compito della commissione di verifica si riduce ad un mandato di fiducia per la formazione d'una istruttoria, sui risultati della quale la commissione stessa può proporre o all'unanimità o a semplice maggioranza la convalidazione o la reiezione della nomina.

Nelle ipotesi che la commissione all'unanimità o a maggio-

(1) Questa norma fu sanzionata soltanto dal regolamento del 22 febbraio 1900.

(2) Soltanto col regolamento 22 febbraio 1900 fu introdotto il voto segreto anche per il caso in cui la relazione fosse favorevole alla validità della nomina. Coi regolamenti del 1850 e del 1861 era prescritto il voto per alzata e seduta; il regolamento del 1876 diede la facoltà ai senatori di domandare lo scrutinio segreto. Di tale facoltà fece uso il Senato su domanda di dieci senatori quando deliberò contro la proposta della Commissione di verifica relativamente alle nomine di Francesco Zuccaro Floresta, Giuseppe Colucci, Fileno Olivieri, Giuseppe Pellegrino.

(3) Gli *Atti* del Senato registrano casi di senatori, i cui titoli non riconosciuti idonei dalla commissione di verifica, furono poi convalidati dal Senato in comitato segreto; il caso cioè del senatore Ottaviano Vimercati, nominato il 16 marzo 1879 e dichiarato convalidato nella seduta pubblica del 29 maggio successivo in seguito a deliberazione presa in comitato segreto; del senatore Trajano Delfico De Filippis di Longano, nominato il 15 febbraio 1880 e dichiarato convalidato nella seduta pubblica del 15 novembre dello stesso anno in seguito a deliberazione presa in comitato segreto.

(4) Modificazione approvata il 16 aprile 1903.

ranza proponga la convalidazione dato il vigente sistema di far intervenire un voto a scrutinio segreto del Senato, anzitutto si rischia di porre il candidato in una condizione assai peggiore di quella in cui si troverebbe se la commissione all'unanimità o a maggioranza l'avesse ritenuto sprovvisto di titoli, difatti nell'un caso il candidato è giudicato in via sommaria nel segreto dell'urna, nell'altro invece è garantito da una discussione del Senato riunito in comitato segreto e dall'eventuale intervento del Governo; in secondo luogo si apre l'adito all'assurdo che il Senato dopo aver affidato a nove dei suoi membri l'incarico di esaminare la validità di una nomina poi non presti loro alcuna fede; infine si consente al Senato di rifiutare la convalidazione per motivi differenti dalla mancanza dei titoli. Quando la commissione dichiara l'esistenza dei titoli nel nominato sarebbe logico, ove nessun senatore prendesse la parola in contrario per discutere la relazione, che la nomina s'intendesse senz'altro convalidata. Come osservava l'illustre senatore Guglielmo Cambrey-Digny, nella seduta del 30 novembre 1892, « il Senato non deve discutere, ma esaminare soltanto se i nominati a senatore hanno i requisiti per far parte del Senato, e sono compresi nelle categorie stabilite dallo Statuto. Quando ciò è bene determinato dalla maggioranza della Commissione, pare a me, che le discussioni e le divergenze di opinioni non possano nascere tra noi ».

Ma ciò che più volte cagionò ineresciosi incidenti fu la norma che impone alla commissione di indicare se il voto favorevole alla convalidazione è stato dato all'unanimità o a semplice maggioranza. Si crea così in seno al Senato una classificazione di senatori di prima e di seconda qualità e s'apre il varco al pettegolezzo: la distinzione anzidetta non di rado è un'insidia tesa contro il candidato o contro il governo, la quale menoma la dignità del Senato e ne turba la serenità delle deliberazioni. E che sia un'insidia è confermato dal fatto che talvolta, come asserì il senatore Di Camporeale, la commissione per la verifica fu *unanime* nel volere che la proposta di convalidazione fosse fatta *a maggioranza*. Si disse che l'indicazione del voto favorevole dato a semplice maggioranza serve a richiamare l'attenzione dell'assemblea, ma in qual modo? « Non in pieno Senato, come giustamente osservò il senatore Luigi Rossi, ma nei corridoi, sibilando di orecchio in orecchio, ritraendo notizie su cui è impossibile la difesa. E quando il contorno è creato, accade che il Senato o respinge il nome proposto e allora si verifica la contraddizione fra la commissione e l'assemblea, o non

respinge, ma copre di palle nere il candidato e in questo modo si ha il mezzo per dare il malvenuto a un collega ».

Nelle ipotesi invece che la commissione proponga la rieiezione sia all' unanimità sia a maggioranza le norme vigenti, all' infuori degli inconvenienti inerenti ad un procedimento segreto, inquisitorio, non presentano troppo gravi difetti: il Senato invero, riunito in comitato segreto, è chiamato a decidere, quasi in grado d' appello, sulle conclusioni della commissione.

Allo scopo appunto di garantire il nominato dagli inconvenienti d' una votazione segreta contraria alle conclusioni della commissione l' Enea (1) sostiene che l' unica e sola deliberazione contraria alla validità della nomina avente carattere definitivo, prevista dal regolamento dal Senato, è quella che ha luogo dopo la discussione in comitato segreto, tanto che in questo caso viene imposto al presidente il dovere di « *comunicarla al ministro da cui il decreto è contrassegnato* ». Per conseguenza quando la proposta favorevole alla convalidazione, sia ad unanimità, sia a maggioranza di voti, non viene accolta dal Senato, l' Enea conclude, che si debba integrare il procedimento con una discussione in comitato segreto, poichè indirettamente chiesta col voto negativo da un numero di votanti maggiore di dieci.

Ma anzitutto si può osservare che l' obbligo dell' annuncio al Governo di una deliberazione negativa dopo una seduta segreta non sembra che sia stato proprio stabilito per significare una votazione definitiva: fu stabilito invece allo scopo di dar partecipazione d' una *res interna corporis*, alla quale il governo può esser rimasto estraneo. In secondo luogo che il voto negativo del Senato dopo una proposta favorevole della commissione non sia deliberazione definitiva, bensì significhi domanda di discussione in comitato segreto, è una interpretazione senza dubbio nuova, ma non saprei fino a qual punto fondata, poichè oltre esser contraria al preciso disposto delle norme vigenti per la domanda d' una seduta segreta, non mi sembra applicabile sotto l' impero dell' attuale regolamento perchè contrario al significato grammaticale e logico delle sue disposizioni e alla consuetudine costante del Senato.

XIII. — Entro quanto tempo dalla nomina il Senato deve giudicare della validità dei titoli d' ammissione dei suoi membri? Nulla prescrive il regolamento; tuttavia lo spirito delle sue disposizioni

(1) Scritto citato, pag. 1.

e in generale della prerogativa dell'art. 60 fu esattamente interpretata dal Senato, che per consuetudine costante esamina immediatamente i decreti di nomina dei nuovi senatori entro breve tempo dalla loro comunicazione. Del resto nè per decorso di tempo, nè per chiusura di sessione il decreto perde la sua efficacia. E' vero, come ho già notato, che per qualche tempo negli uffici del Senato, specialmente ai primordi della nostra vita parlamentare, erasi fatta strada la teoria che i decreti di nomina dei senatori cadessero nel nulla se non convalidati nel corso della sessione in cui erano stati emanati e che tracce di questa teoria si riscontrano negli indici degli atti parlamentari, ove d'alcuni individui nominati senatori e mai ammessi in Senato è detto che i loro titoli non furono esaminati nel corso della sessione; ma è vero altresì che l'erroneità di quest' assunto fu provato dallo stesso Senato che convalidò nomine avvenute in precedenti sessioni.

Senonchè al tempo in cui la prerogativa dell'art. 60 non si era del tutto affermata il Senato, trovandosi di fronte a nomine che non reputava conveniente di dover convalidare, ricorse allo spediente di non presentare la relativa relazione. Ma questi sono casi isolati, che rappresentano una deroga eccezionale alle aeree consuetudini della Camera vitalizia: la ritardata o mancata convalidazione di altri decreti deve invece, come si è già accennato, ascriversi all' incuria del nominato nel presentare i documenti comprovanti il possesso effettivo dei suoi titoli. Non deve per altro dimenticarsi che in alcuni casi il Senato credette per quanto non animato da spirito di reazione contro la regia prerogativa di soprassedere alle convalidazioni. Così ad esempio nella seduta dell' 11 aprile 1860 deliberava di ritardare la convalidazione dei nuovi nominati che non si trovassero in Torino e ciò perchè si potesse più facilmente raggiungere il numero legale (1). Altre volte

(1) *Atti Parl. Sen. del Regno 1860*, pag. 7. Presidente: « Invito i Signori Senatori che si sono occupati particolarmente dell'esame dei titoli (dei nuovi senatori) di non seguire nella Relazione l'ordine di loro presentazione, ma di attenersi alla relazione dei titoli concernenti quei nostri colleghi che sono presenti in Torino, od è presumibile vi siano fra poco: le altre relazioni tuttavia già in pronto saranno presentate quando i Signori Senatori, cui si riferiscono, annunzieranno la loro venuta. Questa avvertenza di prescindere dalla relazione sui titoli dei senatori attualmente assenti da Torino è suggerita dal bisogno di non aggravare il numero complessivo, dal quale deve poi risultare il numero legale per la validità delle deliberazioni ».

fu agitata la questione se si potesse ritardare la convalidazione di quei nuovi senatori che in qualità di deputati avevano già votato alla Camera un progetto di legge in discussione davanti al Senato al momento della loro nomina. Nella seduta 17 marzo 1864 il senatore Plezza proponeva che la convalidazione dei senatori nominati pochi giorni prima (il 13 marzo) avvenisse dopo l'approvazione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e ciò per evitare che la nuova aggregazione dei senatori acquistasse il carattere di una infornata fatta per coartare la volontà del Senato. In quella seduta furono svolti due argomenti di grande importanza, l'uno se il Senato potesse discutere sulla opportunità delle nomine, l'altro se si potesse ammettere una dilazione nelle convalidazione: accolta, non senza contrasti, la prima tesi, fu respinta la seconda: in proposito il senatore Roncalli opportunamente osservava: « quando il Senato si credesse in diritto di soprassedere all'ammissione di questi senatori, verrebbe virtualmente ad intaccare la prerogativa regia. Il Senato può rifiutarne l'ammissione quando la nomina sia stata fatta fuori delle categorie portate dallo statuto, ma non può con una misura indiretta paralizzare tale prerogativa. D'altronde crederei poco conveniente il presupporre fin d'ora che i nuovi senatori non venissero ad avere la piena libertà del loro voto in seguito a tale loro nomina, ed inoltre crederei che una tale proposta verrebbe, ove fosse accolta, a ledere diritti che sono loro colla nomina stessa acquisiti » (1). In base a questi argomenti si deliberò di procedere immediatamente alla convalidazione (2) dei nuovi nominati.

Un caso analogo accadde nel 1879: il 16 marzo il governo, in corso di sessione, sottoponeva al Re la nomina di 27 senatori; fra i quali v'erano parecchi ex deputati che alla Camera avevano

(1) Anche lo Sclopis pare fosse di questo avviso. Nella citata seduta 17 marzo 1864 in qualità di Presidente diceva: « Debbo osservare che dal momento in cui una persona è stata dalla Corona nominato a Senatore, ha un diritto personale, implicito di far verificare i suoi titoli, quando sia nella circostanza di potere e di dover imprendere le sue funzioni di senatore; conseguentemente lascio il Senato giudice se si possa in qualche modo pregiudicare al diritto individuale garantito dallo statuto, che hanno queste persone di usare dell'onore e del mandato che la Corona ha individualmente ad essi conferito ».

(2) Le prime convalidazioni si ebbero nella nona seduta successiva a quella in cui si discusse la proposta Plezza (20 aprile 1864).

già preso parte alla votazione del progetto di legge abolitiva dell'imposta sul macinato, a quel tempo in discussione al Senato, « legge che il Senato, come scrisse il Lampertico, non era disposto di approvare se non in parte » (1). I nuovi nominati furono convalidati, ma molto correttamente gli anzidetti ex-deputati dichiararono d'astenersi dal voto, altri perfino dall'intervenire alle sedute.

Questa astensione è certamente commendevole e ripara di fatto all'inconveniente che una stessa persona concorra due volte, sotto veste diversa, alla votazione di un medesimo progetto di legge. Ad ovviarvi furono proposti alcuni rimedi: il Crispi (2) indicò quello che le nomine avvenissero prima dell'apertura della Camera; il Lampertico che il Senato si prefiggesse o nel suo regolamento o per consuetudine di verificare solo in principio di sessione le nuove nomine, e ciò per l'effetto della chiusura della sessione sulla procedura legislativa. Nella mancanza d'un precetto legislativo o d'una consuetudine in proposito, il governo volendo correttamente usare della regia prerogativa, specialmente per toglierle il carattere di espediente per coartare la volontà del Senato, farà opera saggia non decretando la dignità senatoria a deputati nel corso della sessione.

Concludendo a me sembra che il Senato, non ostante qualche caso di giurisprudenza contraria determinata da correttezza parlamentare, abbia esattamente interpretato lo spirito della prerogativa deferitagli seguendo la consuetudine di esaminare immediatamente le nomine dei nuovi senatori. Se il Senato, ricevuta partecipazione della nomina e comunicazione dei titoli del nominato, mettesse in non cale l'una e l'altra cosa eserciterebbe senza dubbio una illegittima resistenza contro la regia prerogativa e verrebbe per altra via ad arrogarsi il diritto di cooptare i suoi membri.

XIV. — Rimane ora ad esaminare la tanto dibattuta questione se il voto col quale il Senato non convalida una nomina a senatore annulli altresì il decreto di nomina. L'Orlando dice che il giudizio negativo del Senato colpisce direttamente il decreto di nomina e ne annulla l'efficacia. « Sarà verissimo, egli soggiunge, che la nomina è atto di regia prerogativa; ma non è men vero che l'accertamento delle condizioni costituzionalmente richieste per essere

(1) LAMPERTICO, op. cit., pag. 121.

(2) *Atti parlamentari*. Camera dei Deputati.

eleggibile a quella carica sono deferite al giudizio del Senato e forma materia di sua competenza. « E corrobora la sua teoria citando l'analogo potere che ha la Camera dei deputati quanto alla verifica delle elezioni.

Il Saredo invece osserva che il decreto reale e la deliberazione senatoria sono due atti distinti, sebbene necessariamente legati, ciascuno dei quali ha esistenza giuridica propria; esistenza che persiste e si mantiene finchè l'atto non venga rispettivamente revocato da chi lo ha compilato: quindi il decreto reale può essere revocato soltanto da decreto reale: quando non lo sia, esso sopravvive alla chiusura delle sessioni e al rinnovamento delle legislature, per tutta la vita del nominato e può dal Senato essere ripreso in esame, o per iniziativa sua o del governo.

Il Codacci-Pisanelli combatte queste due teorie dicendo che hanno di comune « l'inconveniente di ridurre ad una formula unica il significato della deliberazione contraria del Senato ». Egli invece osserva che il giudizio negativo del Senato può essere irrevocabile e revocabile secondo i casi; e, cioè, è irrevocabile quando « sulla base di condizioni e di dati immutabili il primo titolo d'ammissione sia ritenuto non valido, perchè viziato da incompetenza o da violazione di legge (giudizio sulla validità della nomina) » o « quando i titoli non riconosciuti validi restino gli stessi (giudizio sulla validità dei titoli) »; revocabile invece « quando sia fondato su dati che in seguito vengano meno, ad esempio su di un documento falso sostituito al decreto vero poi rinvenuto, e indiscutibilmente corretto, (giudizio sulla validità della nomina); ovvero quando le condizioni per la nomina non riconosciute valide lo divengano in seguito, ad es. l'età, il termine ecc. (giudizio sulla validità dei titoli) ». In quest'ultimo caso, secondo il Codacci-Pisanelli il Senato può revocare il giudizio precedente e riprendere in esame l'antico decreto.

La distinzione del Codacci-Pisanelli è logica e permetterebbe d'attuare un sistema in piena armonia coi principi generali del diritto.

Senonchè, non ostante la mancanza assoluta di una disposizione la quale neghi al Senato il diritto di revocare la deliberazione già presa, resta a vedersi se la revocazione sia conforme alla natura del procedimento ora vigente.

Invero nell'ipotesi che un primo giudizio del Senato sia viziato da errore e che all'apparire della verità il giudizio fatto

debba annullarsi e procedersi ad uno nuovo, è fuor di dubbio che la domanda di questo secondo giudizio deve essere basata sulla erroneità del primo. Ciò non è possibile sotto l'impero delle norme vigenti, per le quali come vedremo il giudizio del Senato procede senza pubblicità e senza motivazione, e lo stesso Codacci-Pisanelli, dimostrando la necessità di modificare la procedura del Senato secondo i dettami di un vero giudizio, per poter riparare gli inevitabili errori, implicitamente riconosce che la revocazione sia un istituto estraneo all'ordinamento vigente.

Difatti, tolta la motivazione e la pubblicità, è negata al governo, ai senatori, al candidato, ai privati la possibilità di indagare se il primo giudizio negativo sia di natura revocabile o irrevocabile, e conseguentemente di proporre una domanda di revocazione. Nell'ipotesi che il giudizio negativo del Senato sia stato determinato dalla deficienza momentanea dei titoli, in conformità di ciò che è stato detto dinanzi non mi sembra che si debba procedere alla revocazione; difatti, pur prescindendo dalla considerazione che in questo caso il primo verdetto negativo è privo di motivazione, ammesso che il Senato debba giudicare della validità dei titoli di ammissione dei suoi membri al momento della nomina, nel caso di responso negativo viene a dire che il decreto in quel momento era contrario alle norme legislative, quindi nullo, e ciò che è nullo nessun effetto produce, nemmeno quello della revocazione.

Ammettendo invece senz'altro il giudizio di revocazione, si potrebbe persuadere il potere esecutivo a dispensarsi, come osservai più sopra, nelle nomine dei senatori dalla rigida osservanza dell'art. 33 dello Statuto: potrebbe ad esempio conferire la dignità senatoria a persone che non abbiano compiuto l'età prescritta, non abbiano per un determinato numero d'anni coperto una data carica, o pagata la voluta imposta, ma prossimi a raggiungere questi termini, sicuro che un giorno o l'altro il Senato dopo un primo ostracismo sarebbe costretto ad aprire loro le porte: si verrebbe così a costituire una categoria di senatori di riserva e si menomerebbe grandemente la dignità del Senato. Ma ammesso pure che il Senato instauri, non so su quale base, un secondo giudizio dichiarando che il primo fu effetto di errore, data la procedura vigente che esclude la pubblicità e la motivazione, naturalmente si ingenererebbe nella pubblica opinione l'idea che l'uno o l'altro giudizio fu il risultato di intrighi e favoritismi. Quando invece il giudizio del Senato fosse, come dovrebbe essere, circondato di tutte quelle ga-

ranzie necessarie per assicurare un responso pienamente conforme a giustizia, e spoglio di quelle caratteristiche che riavvicinano l'attuale procedura a quella del sistema inquisitorio, il giudizio di revocazione sarebbe provvido, salutare rimedio. Che cosa insegna la giurisprudenza del supremo consesso? Come s'è già veduto, quando fu nominato senatore un individuo non provvisto di tutti i requisiti necessari il Senato seguì due vie: se il requisito mancante era l'età, convalidò la nomina sotto condizione che il neo senatore s'astenesse dal voto fino al compimento del quarantesimo anno: se invece altro era il requisito mancante il Senato non convalidò la nomina, e quando il potere esecutivo volle fare entrare in Senato la persona non ammessa in seguito al primo giudizio, dovette ripetere la nomina.

Tuttociò è perfettamente contrario alla dottrina del Codacci-Pisanelli: anzitutto dimostra non vera la sua asserzione che sia costante uso del Senato di indugiare la convalidazione della nomina di quei senatori che non hanno compiuto quarant'anni fino al compimento di quell'età; in secondo luogo, accogliendo detta dottrina bisognerebbe ammettere che in tutti gli altri casi in cui dopo il giudizio negativo del Senato il governo non credette di rinnovare il decreto di nomina, si sia trattato di giudizio negativo irrevocabile, il che di fatto non è.

Quindi pur ritenendo necessario col Codacci-Pisanelli che il Senato, modificando il suo regolamento, debba sanzionare pel giudizio affidatogli dallo Statuto « la pubblicità, la difesa, l'obbligo della motivazione », seguendo in ciò l'esempio della Camera dei deputati, ritengo che ora, date le norme vigenti, per un duplice ordine di considerazioni, giuridiche e politiche, si debba escludere il giudizio di revocazione. L'eccezione fatta dal Senato in rapporto all'età, come ho già detto più sopra, quantunque abusiva non pregiudica in sostanza questa teoria. Difatti l'età è un termine che deve necessariamente raggiungersi, e ciò a differenza degli altri termini, ad esempio i cinque anni di carica pei consiglieri di stato, i sette anni pei prefetti ecc. che possono anche non essere compiuti per cessazione dall'ufficio.

Esclusa la possibilità di un giudizio di revocazione resta a vedersi quale sia l'efficacia del giudizio del Senato. In sostanza la nomina a senatore è la risultante di una complessa procedura, in cui il regio decreto di nomina è l'atto iniziale, la proclamazione del presidente il finale. I vari momenti, nomina, convalidazione,

giuramento e proclamazione sono atti distinti, che procedono da diverse autorità, ma insieme diretti ad un medesimo scopo, nel quale trovano la loro unificazione: il decreto di nomina portato innanzi al Senato può essere convalidato, come pure respinto: questo secondo caso può avvenire o perchè il decreto nel momento della sua emanazione non era valido o perchè la persona, pur validamente nominata, al momento della convalidazione aveva perduto i requisiti voluti.

Nella prima ipotesi è evidente che il decreto non sussiste; nella seconda io credo che il decreto abbia perduto la sua efficacia: difatti essendo esso diretto a fare entrare in Senato quella determinata persona con quei determinati requisiti, mancando questi, deve venir meno anche il decreto.

La soluzione accolta è quindi in gran parte contraria alla teoria del Saredo, il quale sostiene che soltanto il potere esecutivo possa revocare il decreto di nomina: dico in gran parte, perchè la negata convalidazione in sostanza non entra nella categoria di una vera e propria revoca, ma di quegli atti che dichiarano nullo un altro atto.

Resta poi a vedersi se veramente il potere esecutivo possa revocare un decreto di nomina. Negli annali parlamentari se ne riscontra un caso: con R. D. 21 novembre 1892 veniva nominato senatore Bernardo Tanlongo: iniziatosi poco tempo dopo un procedimento penale a suo carico, il decreto di nomina, non ancora esaminato dal Senato, fu revocato con altro Reg. Decr. del 24 novembre 1893 (1).

Senonchè a me sembra che non debba riconoscersi al potere esecutivo il diritto di revocare un decreto di nomina a senatore. La questione non può farsi per senatori entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni, i quali cessano per morte, decadenza in seguito a condanna, dimissioni, non già per revoca, vietata dall'art. 33 dello Statuto per cui i senatori sono nominati a vita.

La questione può farsi invece rispetto alle nomine non ancora convalidate, o convalidate e non ancora perfezionate dal giuramento del candidato. Ma anche in tal caso non mi sembra che debba essere diversa la soluzione: difatti in primo luogo con un decreto di revoca si viene a ledere un diritto acquisito nel nominato a far

(1) Questo decreto fu comunicato dal Presidente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1894.

convalidare la sua nomina o a perfezionarla col giuramento se già convalidato, e un diritto nel Senato ad avere fra i suoi membri la persona designata; in secondo luogo il carattere della nomina d'un pubblico ufficiale, dipendente dal potere esecutivo, è sostanzialmente diverso dal carattere della nomina d'un senatore: l'uno permane alla dipendenza diretta del potere esecutivo e ne diventa anzi uno strumento, l'altro invece non rileva dal potere esecutivo che la sola nomina, e questa anche in un senso molto limitato, perchè da sola non è sufficiente a investire il nominato della dignità senatoria, ne a fargli perdere l'ufficio in cui si trova, nel caso che con essa sia incompatibile. Il diritto di nomina di un funzionario deve necessariamente essere accompagnato dal diritto di revoca; questa necessità invece non si manifesta per le nomine dei senatori. Il carattere della nomina senatoria deve essere riguardato come modo di formazione di un'assemblea legislativa; come in nessun tempo e per nessuna ragione il collegio elettorale può revocare il mandato legislativo al suo deputato, così il Re non può revocare mai il senatore da lui nominato.

Se fosse lecito al governo di revocare una nomina non ancora perfetta nulla impedirebbe che un nuovo ministero paralizzasse le nomine del ministero precedente fatte in *articulo mortis* o per altre ragioni non ancora convalidate.

CAPO II.

Il Senato e il nuovo nominato.

SOMMARIO. — XV. — XVI. Il giuramento e i suoi effetti — XVII. Termine per la prestazione del giuramento — XIX. La condizione giuridica del non convalidato — XX. Conclusione.

XV. — Avvenuta la convalidazione, la nomina diventa perfetta quando il nominato presti giuramento. Questo requisito è stato finora quasi onninamente trascurato dagli autori, mentre grande ne è l'importanza non pel suo valore intrinseco, bensì per disposizione di legge. Del resto ciò in parte si spiega in quanto i precedenti regolamenti del Senato non insistevano, come i vigenti, sulla necessità del giuramento fino ad elevarlo al grado di requisito necessario per acquistare la qualità di senatore. Il regolamento del

Senato, approvato nella seduta segreta dell'8 maggio 1848, esplicitamente stabiliva (art. 5) che il presidente doveva ammettere al giuramento e proclamare senatore quegli individui i cui titoli fossero stati dichiarati validi: il che esplicitamente equivaleva a dire che il giuramento doveva prestarsi dopo avvenuta la convalidazione. I regolamenti del 1850 e del 1861 prescrivevano che il nuovo nominato, convalidato dal Senato e proclamato senatore dal presidente, era ammesso a prestare giuramento. Il regolamento del 1872, ristampato in testo unico nel 1876, faceva della proclamazione, ma esplicitamente prescriveva che, dopo riconosciuta la validità dei titoli e dichiarata dal presidente convalidata la nomina, il nuovo senatore era ammesso a prestare giuramento, ma che fino al momento in cui non lo aveva prestato non era iscritto nell'elenco dei senatori e non poteva godere di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie. Malgrado le esplicite disposizioni per le quali il giuramento doveva prestarsi dopo la convalidazione, s'introdusse e si radicò il riprovevole uso che i nuovi senatori giurassero anche prima della convalidazione della loro nomina, cioè nelle sedute reali; il che veniva a ledere lo spirito della prerogativa del Senato consacrata nell'art. 60 dello Statuto. A riparare a questo inconveniente provvide dapprima qualche ministero nominando i senatori dopo l'inaugurazione della sessione parlamentare, di poi il regolamento vigente, il quale, oltre le tassative disposizioni del regolamento del 1876, esplicitamente prescrive, per disposizione introdotta il 22 febbraio 1900, che in nessun caso si potrà ammettere il nuovo senatore a giurare prima che ne siano stati convalidati i titoli, e soltanto dopo la prestazione del giuramento il presidente lo proclama *senatore del regno*. (1).

(1) Si può aggiungere che il senatore, soltanto dopo essere entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni comincia ad avere quegli *adminicula iuris* che completano le prerogative parlamentari: così la medaglia di riconoscimento, la franchigia ferroviaria, la Gazzetta ufficiale, gli atti parlamentari. Anche notevole è la consuetudine delle commemorazioni. In origine il Presidente annunciava tanto la morte dei senatori convalidati quanto dei non convalidati: entrate in uso le commemorazioni l'elogio funebre fu pronunziato quasi sempre senza distinzione: più tardi della morte dei senatori non convalidati fu dato il semplice annunzio, attualmente neppur questo: per cortesia si commemorano i nominati morti prima di prestar giuramento, senza peraltro dimenticare questa circostanza.

Da tutto ciò emerge come la prestazione del giuramento a poco a poco, per opera del regolamento del Senato, abbia raggiunto il carattere di vero e proprio requisito per essere senatore, carattere che ai primordi della nostra vita costituzionale non aveva. Ciò nonostante alcuni affermano che il senatore sia tale prima ancora d'aver prestato giuramento: e a sostegno di questa teoria si dice che l'art. 49 dello Statuto richiede il giuramento come condizione necessaria non per essere senatore, ma per esercitarne le funzioni: che l'art. 34, relativo ai principi della famiglia reale, riconosce per l'appunto la distinzione tra la qualità di senatore e l'esercizio delle sue funzioni: che il senato nei suoi elenchi ha annoverato anche i senatori morti senza aver prestato giuramento.

Ma contro tali argomentazioni si può replicare osservando anzitutto che, se dal significato letterale ci si eleva al senso logico ed allo spirito dell'art. 49 dello Statuto, si comprende che la qualità di senatore non s'acquista se non dopo il giuramento. Difatti, in primo luogo che sorta di senatore sarebbe quegli che poi non potesse esercitarne le funzioni? Per quanto la nomina a senatore possa costituire pel nominato un massimo onore, giuridicamente altro non significa se non il conferimento delle funzioni senatorie ad una determinata persona: come giustamente scrisse il Lampertico, « la dignità di senatore è bensì un ufficio altamente onorifico, ma pur sempre *ufficio* e non *onorificenza* » (1): ne consegue quindi che la carica di senatore, non può e non deve concepirsi disgiunta dalla piena capacità d'esercitarne le funzioni: e se di fatto può darsi che vi siano senatori i quali esercitino tali funzioni con assiduità e con zelo ed altri non le esercitino affatto, non si può invece ammettere che vi siano senatori con la capacità d'esercitare le loro funzioni ed altri incapaci.

Nè l'interpretazione estensiva che si vorrebbe desumere dall'articolo 34 relativo ai principi della famiglia reale ha maggiore fondamento; anzitutto perchè una disposizione di natura singolare, come quella citata, non si può estendere oltre i casi cui si riferisce: in secondo luogo perchè ammettendola si cadrebbe nell'assurdo di voler esaurire la funzione senatoria nel solo diritto di voto.

Infine che il Senato abbia annoverato nei suoi elenchi anche i senatori che non prestarono giuramento non è una ragione suffi-

(1) LAMPERTICO, *Lo Statuto e il Senato*, pag. 245.

ciente per dimostrare che esso non sia necessario per acquistare la qualità di senatore. Ciò accadde nel passato: percorrendo gli atti del Senato troviamo anzi annoverati in tali elenchi anche i nomi di coloro dei quali non era ancora stato o non fu mai convalidata la nomina. Ora invece ciò non avviene più: nell'elenco che costituisce l'albo dei senatori non sono iscritti che quelli immessi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni e se nelle pubblicazioni del Senato vengono designati anche coloro che morirono prima di prestare giuramento, bisogna osservare che non ne manca mai la relativa menzione.

Un'ultima risposta richiede un'obiezione del Morelli (1), il quale osserva che il regolamento del Senato ha snaturato le disposizioni statutarie ed invaso il campo di competenza della Corona « convertendo il giudizio di legittimità e la prestazione del giuramento in condizioni per l'esistenza della qualità stessa di senatore ». Per quanto io non annetta al giuramento politico l'importanza che in passato gli si poteva attribuire, mi pare che il regolamento del Senato in rapporto al giuramento non abbia snaturato le disposizioni dello Statuto, bensì ne abbia armonicamente completate le disposizioni: difatti, in primo luogo se è vero che l'essere senatore significa aver il diritto di esercitarne le funzioni, laddove il regolamento prescrive che il giuramento è una condizione per divenirlo, non fa che ripetere sotto altra forma il disposto dello Statuto, pel quale il giuramento è condizione per l'esercizio delle funzioni senatorie; in secondo luogo, il regolamento prescrivendo che il senatore cominci a godere delle prerogative senatorie solo dopo il giuramento, cioè entrando nell'esercizio delle sue funzioni, sanziona esattamente il vero concetto di prerogativa, la quale, a differenza del privilegio, tende, non a favorire una persona, ma a garantire una pubblica funzione.

Esatta invece è l'affermazione che il Senato con le norme sanzionate nel suo regolamento abbia convertito il giudizio di verifica e la prestazione del giuramento in condizioni per l'esistenza della qualità di senatore. In ciò s'accentua la differenza circa il modo di composizione delle due assemblee legislative: mentre l'ufficio parlamentare ai deputati è conferito dagli elettori sotto condizione risolutiva, ai senatori invece è conferito dal Re sotto condizione sospensiva.

(1) MORELLI A., *Il Re*, pag. 641. Nota.

XVI. — Fissati questi canoni si può agevolmente risolvere la questione circa la condizione del deputato nominato senatore. Il deputato, pel solo fatto di essere designato da un decreto della Corona alla dignità senatoria, non decade dal suo mandato, non essendo ancora sorta, in base a ciò che ho detto dianzi, l'incompatibilità dell'art. 64 dello Statuto. Accogliendo la soluzione contraria, non soltanto si dovrebbe ammettere nella nomina regia la qualità di condizione necessaria e sufficiente per creare un senatore, ma si dovrebbe altresì supporre che il Governo fosse provvisto della comoda ed iniqua facoltà di sbarazzarsi dei deputati dell'opposizione potenti o molesti, confinandoli loro malgrado in Senato o costringendoli a correre l'alea di una nuova elezione.

Ma la controversia s'accende su ben altro punto, si discute cioè in quale momento e per effetto di quale causa avvenga la decadenza del deputato nominato senatore. Sostengono alcuni che la decadenza da deputato avvenga *ipso jure* al momento della convalidazione a senatore: in quel momento, si dice, la nomina deve presumersi accettata in quantochè la convalida è la conseguenza dell'esame avvenuto sui titoli presentati (Mancini-Galeotti). Ma contro di ciò si può osservare anzitutto che nessuna norma prescrive la necessità della presentazione dei titoli perchè si faccia luogo alla convalidazione, ma che questa può anche avvenire, come ho detto, indipendentemente da tale presentazione; in secondo luogo, come giustamente osserva il Ferracciu, la presentazione dei titoli implica soltanto un'intenzione d'accettare la nuova carica, non l'accettazione della medesima, « chè non è possibile, nel senso giuridico e costituzionale della parola, accettare una carica che ancora non esista ».

Altri invece sostiene che l'incompatibilità può sorgere soltanto dopo la convalidazione, quando in qualsiasi modo, anche indipendentemente dal giuramento, si accetti la carica di senatore: e si aggiunge che questa accettazione, pur essendo compresa nel giuramento, può farsi altresì con atto separato e, una volta intervenuta, qualunque ne sia il modo, la nomina a senatore « sussiste realmente ed effettivamente in tutta la sua efficacia » (Ferracciu).

Ma anche ciò non mi sembra del tutto esatto ed è appunto la seconda parte del ragionamento quella che a mio avviso pare errata. Difatti riguardo all'efficacia dell'accettazione nei rapporti con l'incompatibilità è vero che vi sono delle nomine che si perfezionano con qualsiasi atto dal quale emerge la volontà d'accettare, ma

da queste bisogna nettamente distinguere le nomine a senatore per le quali la figura giuridica dell'accettazione non sorge se non nella forma del giuramento e ogni altra accettazione, fatta in modo diverso non è di per sè condizione nè necessaria nè sufficiente perchè la nomina divenga perfetta. Ne consegue che mentre per le prime nomine una qualsiasi dimostrazione di volontà d'accettare un ufficio incompatibile con altro precedente implica la decadenza da questo, per le nomine a senatore ciò non avviene: ogni forma d'accettazione della dignità senatoria, diversa dal giuramento, non determinando l'acquisto dell'ufficio di senatore, non è causa d'incompatibilità, e conseguentemente di decadenze: il deputato rimane tale ancorchè nominato senatore e convalidato dal Senato fino a che non abbia prestato giuramento. Ma ciò dicendo non escludo tutte le conseguenze che i seguaci di questa teorica pongono come effetto dell'accettazione. Il Ferracciu dice che la decadenza avviene « quando il nominato, dopo la convalidazione e prima della prestazione del giuramento, abbia fatto un atto qualunque dimostrativo della volontà ferma ed irrevocabile di accettare la nuova carica od equivalente all'accettazione medesima ». Orbene io sono pienamente d'accordo che una tale accettazione possa causare la decadenza da deputato, ma per una ragione diversa da quella esposta dal Ferracciu: la decadenza ha luogo non perchè l'accettazione determina l'incompatibilità; difatti se questa sorge solo per effetto della coesistenza dei due uffici, coesistenza non può verificarsi tra gli uffici di deputato e senatore fino a quando il deputato nominato senatore non abbia accettato questo ufficio nella forma del giuramento; la decadenza ha luogo invece in quanto l'accettazione implica una rinuncia alla qualità di deputato. E qui certamente non potrà invocarsi il principio che le rinuncie non si presumono, chè, altrimenti, si dovrebbe sospettare nel deputato l'ignoranza delle leggi statutarie.

In qual modo il deputato nominato senatore potrebbe esercitare il suo diritto d'opzione indipendentemente dal giuramento? Il Ferracciu fa qualche esempio: una lettera del deputato al presidente della Camera in cui dichiara di accettare la nomina di senatore; l'entrata del nuovo nominato in Senato dopo avvenuta la verifica dei titoli; la sua *volontà autentica* di accettare quella data qualità, anzi la sua accettazione medesima; e questa potrebbe essere anche « orale purchè fatta, s'intende, dinanzi alla sola autorità competente a riceverla, che nel caso nostro sarebbe appunto la Camera ».

in tutti questi modi, — eccezione fatta dell'entrata del nuovo nominato in Senato, modo d'accettazione che non può prescindere dal giuramento, poichè questo vien prestato appunto al primo ingresso in Senato, — appare chiaro il carattere di una vera rinunzia volontaria alla qualità di deputato.

Riepilogando, la decadenza dall'ufficio di deputato per *incompatibilità* coll'ufficio di senatore avviene solo col giuramento ed è giusto sia così poichè, se in forza di quell'atto si acquista un nuovo stato giuridico, solo da quel momento devono sorgere le limitazioni ad esso inerenti.

Come conseguenza della teorica qui sostenuta bisogna ammettere che sia validamente eletto deputato colui il quale abbia ottenuto la nomina a senatore e la convalidazione del Senato, ma che ancora non abbia prestato giuramento. Ma in tal caso, riconosciuta valida la sua elezione dalla Camera e prestato giuramento innanzi ad essa in qualità di deputato, il decreto e la convalidazione cadono nel nulla, poichè altrimenti si renderebbe la dignità senatoria un succedaneo di riserva, quando l'altra venisse a mancare.

La teorica che io seguo riconduce il criterio della incompatibilità sul suo vero terreno (1) e cioè di impossibile coesistenza di due uffici o meglio delle rispettive loro funzioni; in secondo luogo non disconosce ad una dichiarazione del deputato d'accettare la nomina a senatore un effetto giuridico, quello cioè di farlo decadere dalla qualità di deputato quando detta dichiarazione equivalga a rinuncia; infine riserva al giuramento, la sola forma di accettazione che perfeziona la nomina, l'effetto giuridico di determinare l'incompatibilità con l'ufficio di deputato. E che l'accettazione debba produrre decadenza per causa d'incompatibilità solo nel caso in cui sia fatta nella forma del giuramento appar manifesto quando si voglia veramente considerare l'accettazione come l'effetto di un rapporto giuridico intercedente tra colui che accetta e quegli che è capace di ricevere l'accettazione: difatti il Senato, io credo, è l'unico organo capace di ricevere l'accettazione, come è capace di ricevere le dimissioni, e non il potere esecutivo, cui spetta solo il diritto di nomina. Con

(1) Cfr. MICELI V., *Le incompatibilità parlamentari* in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, 1901, Milano. « Per incompatibilità parlamentare s'intende l'inconciliabilità dell'ufficio di membro del parlamento con un altro ufficio od un'altra occupazione; di modo che le sue funzioni non possono essere esercitate dalla medesima persona nel tempo medesimo ».

ciò mi discosto dall'opinione espressa dall'illustre Mancini nella seduta 1 marzo 1861 alla Camera, quando disse che « l'accettazione dell'ufficio di senatore deve essere manifestata al governo, cui solo il novello senatore può e deve far conoscere la sua volontà di accettare quella nomina ». Anzi ritengo che il deputato nominato senatore a sua insaputa o contro la sua volontà non sia neppure obbligato a manifestare al governo il suo proposito di rimanere deputato; basta lo dichiarare alla Camera; questa non proclamerà vacante il suo collegio ed egli conserverà il mandato.

Tali questioni del resto sono dovute a poca correttezza parlamentare e non sarebbero mai sorte se i deputati nominati senatori si fossero affrettati come era loro dovere a mandare le loro dimissioni alla Camera.

XVII. — La teorica che sostengo ha avuto la sua sanzione dalla quasi costante pratica parlamentare.

Questa anzitutto insegna che non è stato mai ritenuto sufficiente un decreto reale di nomina a senatore per far decadere il nominato dall'ufficio di deputato. Nel novembre 1854 il Re nominava senatori tre deputati: partecipato il decreto di nomina alla Camera, il segretario ometteva di leggere in un appello nominale i loro nomi, sebbene non avessero ancora presentato le loro dimissioni da deputato e d'altra parte non fossero ancora stati ammessi in Senato. Insorse l'on. Tecchio e disse: « Secondo la mia opinione questi deputati, finchè non consti della loro accettazione da un canto e finchè dall'altro non siano ammessi dal Senato fanno ancora parte di questa Camera. E ciò è tanto vero che uno di questi deputati che si trova in tale condizione è oggi qui presente e secondo me a buon diritto ». Il deputato in questione era il marchese Imperiali, il quale, chiesta la parola, soggiunse: « mentre debbo riconoscere che per me fu alto onore l'essere nominato senatore, certo al disopra del mio merito, . . . debbo dire che veramente non venni interpellato prima della nomina. Per lo chè sarei nella circostanza precisamente che indicava il nostro onorevole collega deputato Tecchio » (1). — Il 2 aprile 1855 il ministro dell'interno partecipando con lettera alla Camera la nomina a senatore del deputato generale Durando scriveva: « Quando la Camera del Senato avrà deliberato sull'ammissione del sullodato signor generale, lo stesso Ministro provvederà per la convocazione del collegio elettorale (2).

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati.

(2) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati.

Ma da questa sana giurisprudenza in processo di tempo i presidenti della Camera si discostarono dichiarando senz'altro vacanti i collegi dei deputati nominati senatori subito dopo la partecipazione del loro decreto di nomina. Basandosi su tale consuetudine il presidente Villa, nella seduta del 27 novembre 1901, dopo aver partecipato alla assemblea che con R. Decreto del 21 novembre erano stati nominati senatori i deputati Balenzano, Picardi e Vischi, ne dichiarava vacanti i tre rispettivi collegi. L'on. Pellegrini protestò vivacemente contro l'atto incostituzionale del presidente; forse la forma faceta della sua protesta nocque alla bontà della causa che patrocinava e la Camera non prese in considerazione le sue parole egli sostenne che per l'incompatibilità sanzionata nell'art. 64 dello Statuto un deputato non poteva venir nominato senatore se prima non erano state accettate le sue dimissioni dalla Camera. Lo stesso onorevole Zanardelli, presidente del Consiglio dei Ministri, chiesta la parola, uscì in questa frase invero molto strana: « on. Pellegrini, ho chiesto di parlare unicamente per invitarla a leggere lo Statuto ». Il Pellegrini cercò di replicare, ma l'on. Villa senz'altro dichiarò la proclamazione dei collegi vacanti un *fatto compiuto*. I tre predetti nominati non soltanto non avevano ancora giurato, nè erano ancora stati ammessi in Senato ma non avevano neppure presentate le loro dimissioni da deputato.

Analogamente la Camera convalidò l'elezione di deputati nominati senatori, ma non ancora entrati in Senato: così nella seduta 6 aprile 1860 fu convalidata l'elezione di Vincenzo Salvagnoli, perchè « non era stato ancora ammesso in Senato, non aveva ancora accettato la carica di senatore, nè giurato »; nella seduta 21 febbraio 1861 fu proposta la convalidazione del marchese Ottavio Tupputi, tuttochè nominato senatore, facendosi osservare che egli avrebbe cessato di essere deputato quando avesse accettato la nomina a senatore: e, poichè fu notato che il Tupputi aveva già accettato, fu ribattuto che egli non aveva ancora giurato, dopo di che l'elezione fu approvata: così pure nella seduta 5 marzo 1861 fu convalidata l'elezione del conte Saverio Rendina di Campomaggiore, quantunque nominato senatore, non solo perchè non era ancora entrato in Senato, ma perchè aveva dichiarato in un dispaccio al ministro dell'interno, comunicato alla Camera, che, essendo stato quasi contemporaneamente eletto deputato e nominato senatore, preferiva restare deputato; parimente nella seduta 22 dicembre 1870 fu convalidata l'elezione del deputato Giuseppe Piacentini Rinaldi nominato senatore, ma non ancora entrato in Senato.

Di contro la Camera non convalidò l'elezione di quei deputati già divenuti senatori. Così nella seduta del 6 aprile 1860 non fu convalidata l'elezione a deputato del marchese Cosimo Ridolfi, nominato senatore il 23 marzo precedente perchè « l'eletto aveva accettata la vice presidenza del Senato dove — disse il relatore — salvo errore aveva già prestato il giuramento ». In parte contrario all'opinione sostenuta è il caso Lambruschini, discusso nella seduta 1 marzo 1865. L'abate Raffaele Lambruschini fu eletto deputato del collegio di Cagliari dopo che la sua nomina a senatore era già stata convalidata. Il relatore, incaricato di *proporne l'annullamento* disse: « Se egli è vero che il signor Lambruschini venne nominato senatore sin dai 23 marzo 1860 e se egli è vero altresì che fu ammesso dal Senato nella seduta del 6 luglio successivo e che per esservi ammesso presentò il suo decreto di nomina a senatore e produsse pure diversi suoi pregiatissimi scritti sull'educazione tendenti a dimostrare che egli era compreso nella categoria 20 dello Statuto, cioè tra quegli uomini illustri i quali hanno reso eminenti servizi alle patria, è pure da fare avvertire che però non ha prestato giuramento ». Espose quindi che i membri dell'ufficio erano discordi sulla questione « se l'accettazione della qualità di senatore si potesse altrimenti desumere che dalla prestazione del giuramento, oppure se il senatore fosse in facoltà di rinunciare alla qualità di senatore, fino a tanto che non constasse che avesse prestato il giuramento ». Gli uni proponevano la convalidazione sostenendo che « il solo atto solenne pel quale viene in modo irrevocabile a constare dell'accettazione della qualità di senatore sia il giuramento », gli altri proponevano invece l'annullamento perchè dagli atti suddetti emergeva chiaramente l'intenzione del Lambruschini d'accettare e che il non avere ancora giurato era unicamente da attribuire a motivi non imputabili alla sua volontà. Da ciò risulta che non si era posta la vera e propria questione della incompatibilità fra le due cariche, nè d'altra parte il regolamento allora vigente dichiarava solennemente come l'attuale che il senatore non è tale se non dopo la prestazione del giuramento. Posta invece la questione sul terreno della intenzione di accettare è fuor di dubbio che la Camera dovesse accogliere le conclusioni di coloro che sostenevano potersi fare una dichiarazione d'accettazione anche altrimenti che col giuramento e quindi non convalidare la nomina del Lambruschini. Questo caso è altresì contrario alla teoria del Ferracciu secondo la quale l'incompatibilità dei due uffici di de-

putato e senatore non sorge pel solo fatto che il deputato nominato senatore sia convalidato dal Senato; in sostanza il Lambruschini aveva compiuto atti che secondo il Ferracciu dimostravano la semplice intenzione di accettare, non già una vera e propria accettazione. Descutendosi il caso Lambruschini fu anche portata innanzi una ragione che potrebbe a primo aspetto essere l'argomento più formidabile contro la teoria seguita; fu osservato cioè che la storia parlamentare registra dei casi in cui furono accordati congedi a senatori prima che avessero giurato. Ma si può ribattere dicendo in primo luogo che non è impossibile al Senato di compiere atti anche non prettamente conformi alla legalità, poichè nel fatto gli imperativi giuridici che si rivolgono ai supremi organi dello Stato sono privi di sanzione; in secondo luogo che i citati casi avvennero quando ancora il regolamento del Senato non prescriveva solennemente il giuramento come condizione necessaria per essere iscritto negli elenchi del Senato e per godere i diritti e le prerogative inerenti alla carica di senatore.

Nel 1864 con decreto del 17 settembre veniva nominato senatore Antonio Zanolini: il 5 ottobre succ. questi con lettera partecipava al presidente della Camera la sua nomina e prendeva congedo dai suoi colleghi; il *medesimo giorno* il Ministro dell'interno dichiarava vacante il collegio (Castelmaggiore) e lo convocava per le elezioni. Alla convalidazione del deputato nuovo eletto (il marchese Gioacchino Pepoli), fu sollevata la questione se al momento della elezione il collegio doveva reputarsi vacante e ciò perchè nel decreto di convocazione si fa sempre menzione del messaggio del presidente, e questa nel decreto mancava, come pure perchè era impossibile che nel medesimo giorno la lettera dello Zanolini, scritta da Bologna, fosse potuta giungere al presidente della Camera e questi l'avesse potuta trasmettere al Ministro dell'Interno in tempo perchè fosse dichiarato vacante il collegio. Ma la Camera non accolse l'obbiezione, ammettendo che tutto ciò poteva benissimo darsi, e convalidò la nomina del nuovo eletto interpretando la lettera come una vera rinunzia del mandato politico (1). Non parimente buona fu la ragione addotta da altri che la convalidazione del nuovo eletto doveva farsi poichè nel giorno della discussione alla Camera

(1) Come asseri l'on. Boggio ciò era altresì comprovato dal fatto che lo Zanolini aveva raccomandato come candidato ai suoi antichi elettori il Pepoli.

lo Zanolini aveva già giurato come senatore: se avesse giurato prima della convocazione del collegio elettorale ciò sarebbe stato esatto; l'aver giurato dopo non implicava per ciò solo che prima della prestazione del giuramento il collegio fosse vacante.

Riassumendo quanto ho detto, anche in base alla giurisprudenza del Parlamento posso concludere che nè il decreto di nomina a senatore, nè la convalidazione della nomina per parte del Senato sono cause sufficienti per far perdere l'ufficio di deputato al nominato che ne fosse investito nè per togliere al nominato l'eleggibilità a deputato; che una dichiarazione d'accettare la nomina a senatore, fatta in modo diverso dal giuramento non determina l'incompatibilità stabilita dall'art. 64 dello Statuto, ma può essere causa di decadenza dall'ufficio di deputato quando equivalga a rinuncia del mandato; che l'anzidetta incompatibilità sorge solo quando il deputato nominato senatore presti giuramento.

Tale complessa questione senza dubbio non è scevra d'importanza pratica, poichè le conclusioni cui si perviene sono determinanti in rapporto alle prerogative dei senatori, prima tra tutte quella del foro speciale.

XVII. — Riguardo alla prestazione del giuramento, dato il carattere da esso assunto in rapporto alle nomine, sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale il nuovo nominato dovesse giurare, salvo sempre le proroghe per giustificati motivi. La storia parlamentare ricorda parecchi casi di individui nominati senatori i quali indugiarono anni ed anni prima di compiere questo loro dovere e ne ho anzi contato ben trentuno morti e uno dimissionario (questi dopo quasi cinque anni dalla nomina) prima d'aver prestato giuramento. Senza dubbio bisogna tener conto che vengono nominati senatori uomini già innanzi negli anni e talora impossibilitati di muoversi dalla loro dimora; che talora la morte incolse alcuni di essi poco tempo dopo la nomina; ma non si può tacere che molti trascurarono completamente di giurare con grave mancanza di riguardo verso il Re che li aveva nominati e verso l'alto Consesso che si era dichiarato pronto a riceverli (1).

E la determinazione d'un termine a me sembra ancor più ne-

(1) Ciò fa un vivo contrasto con la correttezza dimostrata da parecchi illustri membri del Senato subalpino, che, occupati o nelle Corti giudiziarie o in altri pubblici uffici, rassegnarono le loro dimissioni per non poter compiere i doveri di senatore come si conveniva.

nessaria ora, non solo per l'esempio che ha dato la Camera, ma anche pel carattere che ha assunto il giuramento nella giurisprudenza del Senato: il termine sollecita una decisione nel caso in cui sia nominato senatore un deputato e si toglie al nominato la possibilità di procrastinare a tutto suo comodo la perfezione della sua nomina fino all'esito d'una campagna elettorale, iniziata magari dopo la convalidazione. Il sen. A. Pierantoni in questo senso si era espresso nel 1882 (1).

XVIII. — In base alla teorica esposta è facile risolvere la questione sulla condizione giuridica del senatore non convalidato. Il senatore è tale solo quando abbia giurato, poichè da quel momento soltanto egli entra nel pieno esercizio delle sue funzioni e delle sue prerogative: prima di quel momento egli non è che un semplice designato a quell'ufficio, col diritto di sollecitare la convalidazione della sua nomina prima, e poi una volta convalidata, di perfezionarla col giuramento: qualora la nomina non venga convalidata o il nominato, entrato in Senato, abbia rifiutato di giurare nel modo prescritto, perde altresì quei diritti. Ma tanto negli uni quanto negli altri casi il nominato non è senatore, e come non può esercitarne le funzioni, nemmeno può goderne le prerogative dirette a garantirle.

Si può far questione se il nominato possa prima di aver giurato intitolarsi senatore del regno. Io credo non incorra nelle sanzioni dell'art. 186 del Cod. Pen. quegli che si qualifichi tale dopo essere stato nominato e convalidato; sussistono difatti in lui tutti gli elementi obbiettivi per essere senatore, gli manca solo quello subiettivo che lo renda capace di esercitarne le funzioni e goderne le prerogative tuttavia l'uso del titolo non mi sembra del tutto corretto. Non credo invece legittimo l'uso della qualifica di senatore tanto per colui che non è stato ancora convalidato, quanto per quegli cui fu negata la convalidazione: nel primo caso non è ancora accertata

(1) Al progetto d'iniziativa del Governo sul giuramento dei deputati (1882) l'on. A. Pierantoni, relatore della commissione della Camera, oppose un controprogetto pel quale si doveva intendere annullata l'elezione dei deputati e la nomina dei senatori 1) che dichiarassero di non voler giurare secondo i termini dell'art. 49 dello statuto con riserve anteriori o posteriori all'invito del presidente, 2) che non prestassero giuramento nel termine di due mesi dalla convalidazione dei suoi poteri, salvi i casi di forza maggiore o di assenza giustificata.

la esistenza giuridica del decreto di nomina, nel secondo questa esistenza giuridica è negata.

Il Codacci-Pisanelli non è di questo avviso: egli dice che il Governo può, volendo, « concedere al senatore non convalidato la precedenza e gli onori che i regolamenti attribuiscono ai membri dell'alta assemblea. Non può invece conferirgli quegli uffici e quegli incarichi pei quali una legge dello Stato richiede il possesso pieno della qualità di senatore. Il non convalidato, a sua volta, pur non avendo accesso all'assemblea, può certamente fregiarsi del titolo di senatore, senza incorrere nella sanzione dell'art. 186 del Cod. pen. e quindi legittimamente ». Accogliendo una tale soluzione si dovrebbe instaurare una distinzione tra senatori veri e propri e senatori soltanto nominali.

XXI. — Riepilogando le varie soluzioni date alle singole questioni controverse dianzi esaminate a me sembra che le affermazioni poste al principio del presente studio siano sufficientemente dimostrate: ad esse sono pervenuto movendo sempre da un unico principio direttivo, quello cioè che l'ufficio di senatore non possa nè debba concepirsi disgiunto dall'esercizio delle sue funzioni, e quindi sia inammissibile una distinzione tra coloro che sono chiamati alla dignità senatoria.

Molte sono le anomalie presentatesi nel breve corso della nostra storia parlamentare, e forse molte altre ancora si presenteranno in avvenire: non per questo bisogna credere che il diritto costituzionale, come fu affermato, sia il meno giuridico di tutti i diritti, perchè impotente di fronte alle esigenze e alle contingenze della vita politica reale. Se in cotali questioni l'elemento politico è preponderante, non deve dimenticarsi che esso perde la sua legittimità se in antitesi con l'elemento giuridico: un nesso fra questi due elementi ha per condizione necessaria un grado elevato d'educazione politica: esso raggiunto, ove oggi stride l'anomalia, regnerà invece l'armonia, e maggiormente s'attuerà nel senso vero della parola il concetto di Stato giuridico.

Roma, 31 dicembre 1906.

INDICE

Il Senato e il decreto reale di nomina d' un senatore.

§ 1. — OGGETTO DEL GIUDIZIO DEL SENATO.

SOMMARIO. — I. Il decreto reale è convalidato dal Senato se è valido come decreto e se si riferisce a persona che possessa i vari requisiti richiesti dal diritto costituzionale vigente. Determinazione di essi — II. Sesso — III. Cittadinanza — IV. Età — V. Godimento dei diritti civili politici — VI. Appartenenza ad una delle categorie dell' art. 33 dello Statuto — VII-IX. Il Senato può erigersi giudice della onorabilità del nominato? pag. 3

§ 2. — NATURA DEL GIUDIZIO DEL SENATO.

SOMMARIO. — XII. Norme abrogate e vigenti e brevi osservazioni critiche — XIII. Termini di questa procedura — XIV. Conseguenze della convalidazione e della reiezione. » 21

§ 3. — PROCEDURA.

SOMMARIO. — X. Il Senato approva il decreto o ne verifica la validità? — XI. Il decreto deve essere valido il giorno della emanazione o della convalidazione? » 25

Il Senato e il nuovo nominato.

SOMMARIO. — XV.-XVI. Il giuramento e i suoi effetti — XVII. Termine per la prestazione del giuramento — XIX. La condizione giuridica del non convalidato — XX. Conclusione » 34

BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO GIURIDICO

• FILIPPO SERAFINI •

- Vol. I. — SERAFINI FILIPPO: Scritti minori raccolti e pubblicati da Enrico Serafini. Parte prima: SCRITTI VARI. 1901. In-8°. Prezzo L. 10.
- Vol. I. — Parte seconda (in corso di stampa).
- Vol. II. — SOLMI ARRIGO: Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al Concordato di Worms (800-1122). 1901. In-8°. Prezzo L. 7.
- Vol. III. — ARNÒ CARLO: Le obbligazioni divisibili ed indivisibili. 1901. In-8°. Prezzo L. 12.
- Vol. IV. — ROCCO ARTURO: Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell'azione penale (in corso di stampa).
- Vol. V. — NAVARRINI UMBERTO: Studii sull'azienda commerciale (vendita, usufrutto, pegno, locazione). 1901. In-8°. Prezzo L. 5.
- Vol. VI. — COPPA-ZUCCARI PASQUALE: Il deposito irregolare. 1901. In-8°. Prezzo L. 8.
- Vol. VII. — LUSIGNANI LUIGI: La responsabilità per custodia secondo il diritto romano (in corso di stampa).
- Vol. VIII. — CAMMEO FEDERICO: I monopoli comunali (in corso di stampa).
- Vol. IX. — ARANGIO-RUIZ GAETANO: Il diritto di stampa. 1905. In-8. Prezzo L. 8.
-

MODENA, presso l'Amministrazione dell'Archivio giuridico
20, Via Terraglio Est

RIVISTA

DI

DIRITTO E GIURISPRUDENZA-PATOLOGIA SPECIALE E MEDICINA FORENSE

SUGLI

INFORTUNI DEL LAVORO

E SULLE DISGRAZIE ACCIDENTALI

DIRETTORE

Prof. Avv. Comm. **ENRICO SERAFINI**

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

CONDIRETTORI

Avv. Prof. **GIOVANNI VACCHELLI**, della
Università di Pisa.

Avv. **FOSCOLO BARGONI**, Direttore della
Sede compartimentale di Roma della
Cassa Nazion. per gli Infor. sul lavoro.

Dott. Prof. **LORENZO BORRI**, dell'Istituto
di Studi superiori di Firenze.

Dott. **LUIGI BERNACCHI**, Direttore del
l'Istituto medico per gli Infortuni sul
lavoro di Milano.

SEGRETARI DELLA REDAZIONE

Avv. **Paolo Gazza**

Studio Legale Serafini-Diena in Roma

Prof. **Attilio Cevidalli**

della R. Università di Modena

Anno VIII (1906).

PATTI DI ASSOCIAZIONE:

La *Rivista sugli Infortuni del Lavoro* esce in fascicoli a liberi intervalli, in modo da formare annualmente un volume di non meno di 750 colonne.

L'associazione è annuale al prezzo di L. **12** anticipate (Estero Fr. **14**).

L'associazione non disdetta entro il mese di Dicembre si intende rinnovata per l'anno successivo.

Le associazioni si ricevono presso la *Amministrazione della Rivista sugli Infortuni del lavoro*, in **Roma**, Via Arenula 4.

Coll'anno 1904 si è iniziata la Nuova Serie.

Coll'anno 1906 la *Direzione* e la *Amministrazione* sono state trasferite a **ROMA (4, Via Arenula)**

SOCIETÀ TIPOGRAFICA MODENESE, 1906